SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Gerasia» . . . Pag. 4

DECRETO 9 luglio 1998.

Autorizzazione alla variazione di denominazione dell'acqua minerale «Fonte di Tito» . . . Pag. 4

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Bia» . . . Pag. 5

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Agabuna» . . . Pag. 5

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Moschetta». Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 3 agosto 1998.

Modalità e termini di rimborso del saldo negativo del conto unico . . . Pag. 6

Ministero della difesa

DECRETO 10 aprile 1998.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo (anno 1998) . . Pag. 7

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 7 agosto 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 60.000.000.000 in conto residui 1997 a favore delle regioni a statuto ordinario. Pag. 8

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 6 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «S. Luigi», in Roma, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 9

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria al consorzio DNV - Modulo Uno, in Agrate Brianza, al rilascio di certificazioni CE . . . . Pag. 9

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società I.C.T. - Istituto controlli tecnici S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni CE . . . . Pag. 10

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., in Ravenna, al rilascio di certificazioni CE . . . . Pag. 11

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società C.P.M. - Istituto ricerche, prove e analisi S.r.l., in Biennio, al rilascio di certificazioni CE . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 12

DECRETO 30 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Catullo», in Padova . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione viabilità pedonale località «Schiazzera» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37288) . . . . Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un balcone e trasformazione di una finestra in porta d'ingresso al piano terra del fabbricato in località Macolini da parte della sig.ra Marinella Colombo. (Deliberazione n. VI/37289). . . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di installazione traliccio per radio diffusione da parte TRS Milano Sas. (Deliberazione n. VI/37290) . . . . Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale in località Tablasol da parte dei signori Calvi Bruno e Calvi Pietro. (Deliberazione n. VI/37291). Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale uso agricolo in località Berdù Guspessa da parte della sig.ra Clementi Caterina. (Deliberazione n. VI/37292) . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi. (Deliberazione n. VI/37293). . . . . Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e restauro di fabbricati rurali in località Bagno da parte della sig.ra Togni Teresa Natalina. (Deliberazione n. VI/37294) . . . . Pag. 21

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 agosto 1998, n. **9/98.**

Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici. Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1995 . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 2 settembre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 25

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propess» . . . . Pag. 25

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «NORVIR - Ritonavir» . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 56

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale . . . . Pag. 57

Provvedimenti concernenti le società cooperative Pag. 57

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato a favore dei lavoratori della S.p.a. De Agostini diffusione del libro, in Novara . . . . Pag. 58

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Nuoro, Palmanova, Cividale del Friuli, Udine e Aritzo . . . . Pag. 58

Università di Palermo: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 58

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, concernente: «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1998) . . . . Pag. 59

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Gerasia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 11 settembre 1997 con la quale la società Reale S.r.l., con sede in Messina, via XXVII Luglio, 34, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Gerasia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Reale» sita nel territorio del comune di Alì Superiore (Messina), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998 favorevole a condizione che la società fornisse i risultati relativi alla ricerca di Staphylococcus aureus;

Vista la nota datata 8 aprile 1998 con la quale la società ha fornito i predetti risultati;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Gerasia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «Reale» sito nel comune di Alì Superiore (Messina).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7820

DECRETO 9 luglio 1998.

Autorizzazione alla variazione di denominazione dell'acqua minerale «Fonte di Tito».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1998 con la quale la società Sorgente Cintoia S.r.l., con sede in Greve in Chianti (Firenze), via Cintoia Bassa, 55, ha chiesto di variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte di Tito» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Cintoia sita nel comune di Greve in Chianti (Firenze) in «Fonte di Alice»;

Visto il decreto dirigenziale 30 ottobre 1995, n. 2985, con il quale è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua «Fonte di Tito» di Greve in Chianti;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la variazione di denominazione dell'acqua minerale naturale «Fonte di Tito» di Greve in Chianti (Firenze) in «Fonte di Alice».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7821

lità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.

6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.

7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: «delle Accademie di belle arti,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti superiori per le industrie artistiche,».

8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *e), f), g), h)* e *i)* per il triennio 1998-2000, pari a lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7823

DECRETO 9 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Moschetta».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 dicembre 1996 con la quale la società Calabria acqua minerale S.a.s. di Cristofaro S. e C., con sede in Girifalco (Catanzaro), contrada Monte Covello, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Moschetta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte della Madonnina della Calabria» sita nel territorio del comune di Girifalco (Catanzaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Sorgente Moschetta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonte della Madonnina della Calabria» sita in comune di Girifalco (Catanzaro).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7824

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1998.

Modalità e termini di rimborso del saldo negativo del conto unico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 8, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale stabilisce, tra l'altro, che il saldo negativo fra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico risultante alla fine di ciascun mese costituisce il primo addebito del mese successivo e che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, si tiene conto anche delle somme versate in eccedenza nel conto unico rispetto all'importo effettivo.

2. Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno, ovvero ad una data anteriore nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, ha luogo sulla base di una istanza da presentare a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla direzione regionale delle entrate, nella quale devono essere tra l'altro indicati, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti.

3. I rimborsi a favore degli aventi diritto saranno disposti dai centri di servizio delle imposte dirette o indirette ovvero dalle Direzioni regionali delle entrate mediante ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi con imputazione al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 2.

1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 2, deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso.

2. In caso di richiesta di rimborso il saldo negativo risultante al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rimborso non costituisce primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo.

3. Qualora risultino effettuati rimborsi non dovuti, si applica la disposizione di cui all'art. 43, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 3.

1. L'istanza di rimborso di cui all'art. 1, comma 2, relativa al saldo negativo risultante al 31 dicembre 1997, per la parte non compensata alla data di presentazione dell'istanza stessa e addebitato al conto unico, può essere presentata entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di emanazione del presente decreto; la somma oggetto di rimborso dovrà essere accreditata al conto unico.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 l'intermediario presenta istanza di rimborso del saldo negativo risultante da data anteriore al 31 dicembre 1997, nel caso di sospensione o cessazione dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

98A7818

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 aprile 1998.

Piano dei richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo (anno 1998).

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento ed addestramento del personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1998 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo illimitato ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, centodiciotto ufficiali riferiti a richiami di quaranta giorni; quindici ufficiali, dieci sottufficiali e trenta militari di truppa riferiti a richiami di cinquanta giorni. I suddetti richiami sono pari a circa quindici ufficiali, un sottufficiale e quattro militari di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, quarantacinque ufficiali e quattordici sottufficiali riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e un sottufficiale in ragione d'anno;

per l'Aeronautica militare, venti ufficiali e venti sottufficiali riferiti a richiami di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1998

Il Ministro: ANDREATTA

98A7805

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 agosto 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 60.000.000.000 in conto residui 1997 a favore delle regioni a statuto ordinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna;

Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono adottati con delibera del CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Vista la delibera CIPE, 16 ottobre 1997, con la quale è stato approvato il piano di riparto per il 1997, tra le regioni, del Fondo di cui alla legge n. 97/1994, di lire 150 miliardi;

Considerato che con proprio decreto del 20 novembre 1997, n. 39, si è provveduto ad impegnare ed erogare la somma di lire 90 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire, come disposto dall'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997;

Considerato che titoli di pagamento per lire 82.224.600.000 sono stati restituiti per limiti di tesoreria come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 214;

Considerato che con autorizzazione del 18 marzo 1998 si è provveduto ad erogare l'importo sopracitato;

Ritenuto di dover impegnare la restante somma di lire 60 miliardi, a favore delle regioni a statuto ordinario, pari al 40% dell'importo complessivo da trasferire;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 60.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
Piemonte	8.032.400.000
Lombardia	4.456.800.000
Veneto	2.417.200.000
Liguria	3.000.000.000
Emilia-Romagna	2.986.400.000
Toscana	4.288.400.000
Umbria	1.901.200.000
Marche	3.282.400.000
Lazio	2.627.200.000
Abruzzo	5.676.400.000
Molise	2.380.000.000
Campania	5.182.000.000
Puglia	2.387.200.000
Basilicata	4.485.600.000
Calabria	6.896.800.000
TOTALE	60.000.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7432 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A7819

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «S. Luigi», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2540 del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale n. 1506 del 19 maggio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 127 del testo unico del 28 aprile 1939, n. 1165 sono sciolti gli organi sociali della cooperativa edilizia «S. Luigi» di Roma ed è stata disposta la gestione straordinaria, tramite commissario governativo, fino al 30 aprile 1998;

Viste le note datate 22 aprile 1998 e 4 maggio 1998 prodotte dal commissario governativo, con le quali rappresenta una serie di problematiche in seno al sodalizio che di fatto hanno ostacolato la ricostituzione degli organi sociali vanificando il proprio mandato;

Vista la ministeriale n. 1707 del 4 giugno 1998, con la quale è stato richiesto un parere alla commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica in ordine all'applicazione dell'art. 2540 del codice civile;

Visto che la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, nella seduta del 25 maggio 1998, preso atto delle problematiche in seno al sodalizio ha ritenuto che le ragioni dell'erario debbano ritenersi prioritarie e, di conseguenza, meglio tutelate attivando la procedura prevista dall'art. 2540 del codice civile in materia di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «S. Luigi», con sede in via Cremuzio Cordo n. 19 - Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Carlo Carbone, nato a Roma il 3 settembre 1962, è nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di messa in liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo per il caso previsto dall'art. 214.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il direttore generale: ARREDI

98A7841

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria al consorzio DNV - Modulo Uno, in Agrate Brianza, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale il consorzio DNV - Modulo Uno, con sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni, 9, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio DNV - Modulo Uno, è autorizzato in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato VIII: garanzia qualità prodotti (modulo E);

allegato IX: garanzia qualità totale componenti (modulo H);

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo all pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permenenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A7801

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società I.C.T. - Istituto controlli tecnici S.r.l., in Milano, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1º luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la Società I.C.T. - Istituto controlli tecnici S.r.l., con sede in Milano, via Aselli, 24, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società I.C.T. - Istituto controlli tecnici S.r.l., è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo all pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permenenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A7802

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., in Ravenna, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la Società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., con sede in Ravenna, via Brunelleschi, 129, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società E.C.O. - European Certifying Organization S.r.l., è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo all pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permenenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A7803

DECRETO 5 agosto 1998.

Autorizzazione in via provvisoria alla società C.P.M. - Istituto ricerche, prove e analisi S.r.l., in Biennio, al rilascio di certificazioni CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la circolare del Ministero dell'industria del 29 maggio 1997, n. 157404, pubblicata con *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1997, che consente agli operatori economici del settore di sottoporre volontariamente i propri prodotti al nuovo regime di certificazione in vigore dal 1° luglio 1997;

Vista l'istanza con la quale la Società C.P.M. - Istituto ricerche, prove e analisi S.r.l., con sede in Biennio (Brescia), via Artigiani, 63, in forza dell'art. 9 della citata direttiva 95/16/CE, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme a quanto riportato nella citata circolare del Ministero dell'industria 29 maggio 1997, n. 157404;

Considerato che sulla base delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata l'organismo soddisfa ai requisiti minimi previsti in Allegato VII della direttiva 95/16/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. La società C.P.M. - Istituto ricerche, prove e analisi S.r.l., è autorizzata in via provvisoria al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati alla direttiva 95/16/CE di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva 95/16/CE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino all'emanazione delle disposizioni attuative della direttiva 95/16/CE.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permenenza dei requisiti per la certificazione.

3. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che professionale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1998

Il direttore generale: VISCONTI

98A7804

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Santa Monica» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. Augelli in data 9 giugno 1989, repertorio n. 5092, tribunale di Foggia, registro imprese 10293, Busc. 3950/242095;

società cooperativa «Degli amici» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio M. Augelli in data 3 aprile 1991, repertorio n. 11809, tribunale di Foggia, registro imprese 11334, Busc. 4180/252917;

società cooperativa «Italia 90» a r.l., con sede in Castelluccio S., costituita per rogito notaio A. Pepe in data 9 giugno 1989, repertorio n. 8839, tribunale di Foggia, registro imprese 10308, Busc. 3951/242175;

società cooperativa «S. Rita 80» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Giuliani in data 25 febbraio 1980, repertorio n. 10061, tribunale di Foggia, registro imprese 4589, Busc. 2385/180508;

società cooperativa «Consorzio Edilizio 22 giugno» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 9 giugno 1984, repertorio n. 27506, tribunale di Foggia, registro imprese 6612, Busc. 3013/207816.

Foggia, 22 luglio 1998

Il direttore: GONNELLA

98A7806

DECRETO 30 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Catullo», in Padova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciale del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 luglio 1998 nei confronti della società cooperativa edilizia «Catullo», dal qule risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha mai presentato alcun bilancio di esercizio, e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e dalle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 della società cooperativa edilizia «Catullo», avente sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, in data 22 aprile 1958, repertorio n. 4322, registro società n. 4459, tribunale di Padova, Busc. 249/61751, senza procedere alla nomina di commissario liquidatore.

Padova, 30 luglio 1998

Il dirigente: ORLANDI

98A7807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione viabilità pedonale località «Schiazzera» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/37288).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il

vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 giugno 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, per la sistemazione viabilità pedonale località «Schiazzera»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 2 mappale n. 9, dall'ambito territoriale e n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione viabilità pedonale località «Schiazzera»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7825

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un balcone e trasformazione di una finestra in porta d'ingresso al piano terra del fabbricato in località Macolini da parte della sig.ra Marinella Colombo. (Deliberazione n. VI/37289).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter,* legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Marinella Colombo per la realizzazione di un balcone e trasformazione di una finestra in porta d'ingresso al piano terra del fabbricato in località Macolini;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 50, mappale n. 53, sub. 2, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un balcone e trasformazione di una finestra in porta d'ingresso al piano terra del fabbricato in località Macolini;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7826

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di installazione traliccio per radio diffusione da parte della TRS Milano Sas. (Deliberazione n. VI/37290).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Colle Brianza (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della TRS Milano S.a.s. per la realizzazione di installazione traliccio per radio diffusione;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza (Lecco), mappale n. 858, dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di installazione traliccio per radio diffusione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7827

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di un fabbricato rurale in località Tablasol da parte dei signori Calvi Bruno e Calvi Pietro. (Deliberazione n. VI/37291).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei sigg. Calvi Bruno e Calvi Pietro per la ricostruzione di un fabbricato rurale in località Tablasol;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 1, mappale n. 30, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di fabbricato rurale in località Tablasol;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7828

Visto il decreto ministeriale in data 3 luglio 1998 con il quale è stata disposta a decorrere dal 14 luglio 1998 l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Chiavari, con la contestuale soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette operanti nella circoscrizione del predetto ufficio;

Viste le note con le quali l'ufficio del registro e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari hanno comunicato l'irregolare funzionamento degli stessi dal 7 al 13 luglio 1998 a seguito della disattivazione delle apparecchiature informatiche e del successivo trasloco presso la sede del nuovo ufficio delle entrate di Chiavari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chiavari per il periodo dal 7 al 13 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 agosto 1998

Il direttore regionale: MARCHETTI

98A7709

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato Jonico 88 Agrumaria», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa agricola «Mercato Jonico 88 Agrumaria», con sede in Cosenza, costituita in data 16 settembre 1988, con atto notaio Ludovico Placco, repertorio n. 70870, registro società n. 6496 del tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2923/237745, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7722

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I.T.R. Ionica trasporti», in Rossano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I.T.R. Ionica trasporti», con sede in Rossano, costituita in data 1° dicembre 1987, con atto notaio Pietro Pisano, repertorio n. 31531, registro società n. 1829 del tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 2871/234405, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 25 giugno 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A7723

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «I giovani di Luzzi verso gli anziani», in Luzzi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 42, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricato rurale uso agricolo in località Berdù Guspessa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7829

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi. (Deliberazione n. VI/37293).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi per la realizzazione di un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 5, mappale n. 92, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un fabbricato rurale da parte del sig. Minelli Giacomo Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7830

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e restauro di fabbricati rurali in località Bagno da parte della sig.ra Togni Teresa Natalina. (Deliberazione n. VI/37294).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 maggio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Togni Teresa Natalina per manutenzione straordinaria e restauro fabbricati rurali in località Bagno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con legge n. 431/1985 art. 1, lettera *d)*;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 39, mappali numeri 29 e 30, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e restauro fabbricati rurali in località di Bagno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 10 luglio 1998

Il segretario: MORONI

98A7831

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 agosto 1998, n. **9/98.**

Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 3, comma 6 - Abolizione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

All'I.S.T.A.T. - Direzione generale

All'Istituto superiore della sanità - Servizi amministrativi del personale

A tutte le regioni

Ai commissariati di Governo presso le regioni e le province autonome e per il loro tramite

A tutte le province

A tutti i comuni

A tutte le comunità montane

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'A.R.A.N.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

Con riferimento alla problematica in oggetto indicata, sottoposta da questo Dipartimento alle valutazioni del Consiglio di Stato, si trasmette, in allegato, il parere del predetto consesso di cui all'adunanza della Sezione prima del 15 luglio 1998 (n. 492/98).

Vista la relazione prot. n. 391/98/UL/P/L 127 trasmessa con nota del 17 giugno 1998, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso;

Il Dipartimento della funzione pubblica ricorda che la legge 15 maggio 1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese, recante: *«Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»* all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che *«la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».*

Tale disposizione ha sostanzialmente soppresso il limite massimo di età stabilito - in via generale - in quarantuno anni, con la possibilità per gli appartenenti alle categorie protette di fruire del limite massimo specifico fino a quarantasei anni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, n. 2), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 deriva dall'emendamento n. 3.62 dell'onorevole Cananzi approvato in data 12 febbraio 1997 nella sede referente dalla commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso dell'esame dell'allora disegno di legge A.C. 2564, già A.S. 1034.

Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea della stessa Camera dei deputati (Cfr A.C. 2564/*a*) e del Senato della Repubblica (Cfr. A.S. 1034/*B*).

Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti specifici ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilità nel mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo strumento regolamentare, deroghe per sanzionare eventuali limiti di età che siano giustificati dalla natura del servizio o dalle oggettive necessità istituzionali.

Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha inteso garantire che i regolamenti potessero essere verificati in sede giurisdizionale sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, ove le deroghe non fossero risultate ragionevoli, si sarebbe potuto proporre apposita impugnativa avverso i medesimi regolamenti.

Pur tenendo conto che i lavori parlamentari non costituiscono un elemento determinante ai fini della interpretazione di una disposizione legislativa, si è ritenuto tuttavia opportuno sintetizzare i principali passaggi parlamentari anche allo scopo di evidenziare come, nella fase di approvazione della legge n. 127/1997, non sia stato posto con chiarezza il rapporto tra la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 6, della legge predetta con le preesistenti norme speciali che hanno sancito limiti di età per determinate categorie di personale delle amministrazioni pubbliche ai fini

dell'accesso all'impiego. Si cita, a titolo esemplificativo, il limite di trenta anni di età previsto dall'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 521, per l'ammissione ai concorsi nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nei confronti di tali situazioni, pur giustificabili, in un ambito generale, dalla natura del servizio o dalle oggettive necessità dell'amministrazione, si è posto in particolare il problema della sopravvivenza di normative speciali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997.

In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel prevedere l'adozione di deroghe al principio di non assoggettamento a limiti di età per la partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente mediante regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati.

Tale sistema consente, come già puntalizzato anche in sede parlamentare, la possibilità di adire la competente sede giurisdizionale contro un regolamento che si ritiene non giustificato dalla natura del servizio da svolgere o dalle oggettive necessità istituzionali.

Ovviamente tale garanzia non potrebbe essere assolta se la deroga per i limiti di età è stata sancita da legge ordinaria.

Pertanto il complesso delle argomentazioni esposte condurrebbe a ritenere che, a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di età possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale.

Una tale tesi, pur mostrando una propria validità su di un piano generale, non mancherebbe però di produrre conseguenze sull'assetto ordinamentale di alcune pubbliche amministrazioni.

Considerato;

La sezione condivide la tesi del Dipartimento riferente che a seguito del sistema delineato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, le preesistenti discipline legislative e regolamentari speciali siano da intendere come abrogate, con la ulteriore conseguenza che le eventuali deroghe per la determinazione di motivati limiti di età possono essere introdotte solo da norme regolamentari successive alla legge n. 127/1997, sindacabili in sede giurisdizionale.

Tale interpretazione appare infatti conforme al contenuto sostanziale della diposizione che, introducendo un principio generale di liberalizzazione dell'accesso ai concorsi e regolando al tempo i casi di possibili deroghe e le modalità della loro determinazione sembra non aver lasciato alcuno spazio per la sopravvivenza di precedenti disposizioni anche speciali.

Il principio della limitazione dell'accesso in relazione all'età è stato sostituito dal principio della libertà dell'accesso, indipendentemente dall'età. Ciò consegue ai grandi mutamenti sociali che, negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi progressivamente l'età di ingresso nel mondo del lavoro ed estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi post-universitari, onde il limite dei trent'anni, prima stabilito in favore dell'amministrazione, rischiava di divenire penalizzante per l'amministrazione stessa, posta nell'impossibilità di reclutare, specie a livello di carriera direttiva e ai livelli iniziali della carriera dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze formative o lavorative di più alto livello.

Le disposizioni di legge e le disposizioni anche di natura regolamentare previgenti debbono pertanto considerarsi abrogate dalla nuova normativa, esse, infatti, adottate in un'epoca in cui il principio generale era quello della limitazione dell'accesso, non possono considerarsi adeguate ad un ordinamento nel quale il principio ispiratore dell'accesso è stato rovesciato. Non si deve peraltro dimenticare che nelle normative di settore il limite dell'età per l'accesso a volte era individuato autonomamente, in relazione a specifiche esigenze, altre volte era mutuato dalle disposizioni generali, le cui disposizioni erano letteralmente riprese. Né sembra che il disposto dell'art. 3 della legge n. 127 autorizzi l'interprete a distinguere le diverse fattispecie, che con il trascorrere del tempo hanno acquistato autonomia di norme speciali.

Ogni amministrazione dovrà pertanto esaminare, alla luce del nuovo principio, se residuano esigenze connesse alla natura del servizio o ad oggettive neccesità dell'amministrazione che consiglino di reintrodurre limitazioni particolari dell'accesso riferite all'età.

Non sembra che tale ricognizione comporti gravi problemi per le amministrazioni, che possono provvedere con regolamento ministeriale, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, in tempi molto ristretti.

Ove successivamente alla sua entrata in vigore siano stati già banditi concorsi contenenti limitazioni in contrasto con quanto prescritto dalla legge n. 127 del 1997, questi potranno proseguire ove l'amministrazione, prima della loro conclusione, confermi in via regolamentare, la prevista limitazione. In caso contrario potranno essere riaperti i temini per la presentazione delle domande.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

Il presidente della sezione
SALVATORE

Il segretario della sezione
SERRAO

98A7746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1995.

Il giorno 6 agosto 1998 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma l'8 settembre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 371 del 9 ottobre 1997, pubblicata nel supplemento ordinario n. 224/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997.

Conformemente all'art. 31, tale convenzione è entrata in vigore in data 6 agosto 1998.

98A7809

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 settembre 1998

Dollaro USA	1733,19
ECU	1947,41
Marco tedesco	987,57
Franco francese	294,55
Lira sterlina	2887,84
Fiorino olandese	874,91
Franco belga	47,875
Peseta spagnola	11,631
Corona danese	259,37
Lira irlandese	2478,64
Dracma greca	5,782
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1116,53
Yen giapponese	12,524
Franco svizzero	1198,20
Scellino austriaco	140,35
Corona norvegese	224,83
Corona svedese	218,56
Marco finlandese	324,70
Dollaro australiano	1010,80

98A7881

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propess»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 240 del 28 luglio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROPESS (dispositivo vaginale), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Ferring S.r.l., via Corti, 11 - 20133 Milano.

Produttore: la produzione, il confezionamento vengono effettuate presso gli stabilimenti della CTS 1 Redwood Place - Kilbride G74 5PB Scozia, Ferring AB - Soldattorpsvagen 5 S-20061 Malmoe Svezia, il controllo nello stabilimento della Ferrin AB - Soldattorpsvagen 5 S-20061 Malmoe Svezia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 1996.

«Propess» 5 dispositivi vaginali 10 mg:

A.I.C. n. 033372018/M (in base 10), 0ZUFVL (in base 32); classe «C».

Composizione: 1 dispositivo vaginale contiene:

principio attivo: dinoprostone (PGE_2) 10 mg;

eccipienti: idrogel polimerico, preparato con i polietilenglicole 8000, dicicloesilmetano 4.4[1], disocicinato, 1,2,6 esantriolo;

sistema di recupero in poliestere.

Indicazioni terapeutiche: «Propess» è indicato per l'induzione del processo di maturazione della cervice uterina in pazienti gravide a termine (dalla 38ª settimana di gestazione).

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fine della fornitura: uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65/CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «NORVIR - Ritonavir».

Estratto decreto del 20 agosto 1998

Con decisione della Commissione europea n. C (98) 670 del 17 marzo 1998, notificata alla Repubblica italiana il 19 marzo 1998 e pervenuta a questa amministrazione in data 30 aprile 1998, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «NORVIR - Ritonavir» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/016/001-002, è stata così modificata:

a) l'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

b) l'allegato IIIB (foglio illustrativo) è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

ALLEGATO I

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Norvir soluzione orale 80 mg/ml

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Norvir soluzione orale contiene 80 mg/ml di ritonavir.

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Norvir è indicato in associazione con farmaci antiretrovirali analoghi dei nucleosidi, per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 e con immunodeficienza avanzata o progressiva.

Dati relativi ad end-points clinici sono disponibili solamente in pazienti con patologia da HIV in stadio avanzato. In pazienti con infezione da HIV in stadio meno avanzato, gli unici dati disponibili sono quelli relativi ai markers biologici, quali la carica virale e la conta dei linfociti CD4. In questi pazienti, studi sugli effetti del ritonavir sugli end-points clinici sono in corso.

Consultare la Sezione 5.1 per i risultati degli studi principali.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Norvir soluzione è una formulazione per via orale da assumere preferibilmente con i pasti. Il dosaggio consigliato di ritonavir soluzione è di 600 mg (7.5 ml) due volte al giorno, per via orale.

Il gusto amaro di Norvir può essere attenuato se il prodotto viene miscelato a latte e cioccolato.

Uso pediatrico: la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini di età inferiore ai 12 anni non è stata ancora dimostrata.

Disturbi renali ed epatici: attualmente non esistono dati specifici per queste tipologie di pazienti e non è quindi possibile consigliare dosaggi specifici. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente dal fegato. Norvir non deve essere somministrato a pazienti con grave insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni). Poiché ritonavir è fortemente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che possa essere eliminato in modo significativo mediante emodialisi o dialisi peritoneale.

4.3 Controindicazioni

Norvir è controindicato in pazienti con accertata ipersensibilità al ritonavir o a qualcuno degli eccipienti. Norvir è controindicato in pazienti con grave insufficienza epatica.

Gli studi *in vitro* ed *in vivo* hanno dimostrato che ritonavir è un potente inibitore delle biotrasformazioni mediate dal citocromo CYP3A e dal CYP2D6. Sulla base soprattutto della letteratura pubblicata, si ritiene che ritonavir possa causare un notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci: amiodarone, astemizolo, bepridil, bupropion, cisapride, clozapina,

diidroergotamina, encainide, ergotamina, flecainide, meperidina, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina e terfenadina. Sono accertati rischi di aritmia, di anomalie ematologiche, di convulsioni, o di altri effetti collaterali potenzialmente gravi dovuti a questi farmaci. Inoltre, ergotismo grave, caratterizzato da vasospasmo periferico ed ischemia alle estremità è stato associato alla somministrazione contemporanea di ritonavir ed ergotamina o diidroergotamina. Questi farmaci non devono essere somministrati contemporaneamente al ritonavir. È inoltre possibile che ritonavir produca aumenti significativi delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci sedativi e ipnotici ad elevata metabolizzazione: clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam e zolpidem. A causa della elevata potenzialità di sedazione e depressione respiratoria provocata da questi farmaci, si deve evitare la somministrazione contemporanea con ritonavir.

L'uso concomitante di ritonavir e rifabutina è controindicato a causa delle conseguenze cliniche quali la uveite, causata dal notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche di rifabutina.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Non sono disponibili dati sulla farmacocinetica e sulla sicurezza d'uso del ritonavir in pazienti con significativa insufficienza epatica o renale. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente per via epatica. Per questo motivo si raccomanda cautela nella somministrazione del farmaco a pazienti con insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Non è stata ancora accertata la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini al di sotto dei 12 anni. Ritonavir deve pertanto essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Al momento non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso combinato nell'uomo di Norvir con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e didanosina (ddI). Sebbene l'uso clinico combinato con zalcitabina (ddC) e stavudina (d4T) in un numero relativamente limitato di pazienti non sembri associabile ad effetti sfavorevoli, la combinazione di Norvir con altri analoghi dei nucleosidi deve essere oggetto di un attento monitoraggio terapeutico e di sicurezza d'uso.

Un monitoraggio supplementare è raccomandato quando si verifichi diarrea. La frequenza relativamente elevata di diarrea in corso di trattamento con ritonavir può compromettere l'assorbimento e la efficacia terapeutica (per la minore aderenza alla prescrizione da parte del paziente) del ritonavir o di altre terapie concomitanti. Vomito forte persistente e/o diarrea associati con l'uso di ritonavir potrebbe anche compromettere la funzione renale. In pazienti con insufficienza renale è consigliato monitorare detta funzione.

Uno studio farmacocinetico ha dimostrato che il ritonavir determina una notevole inibizione del metabolismo del saquinavir aumentandone sensibilmente le concentrazioni plasmatiche (vedi Sezione 4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere). Dosi maggiori di 400 mg due volte al giorno di entrambi i farmaci sono state associate ad un incremento dell'incidenza di eventi avversi.

Norvir soluzione orale contiene il 43% di etanolo; è quindi da evitare la co-somministrazione di Norvir con disulfiram e con altri farmaci che producono reazioni simili a quelle del disulfiram (es. metronidazolo).

Sono stati riportati casi di aumento di episodi emorragici comprendenti ematomi cutanei ed emartro spontanei in pazienti affetti da emofilia di tipo A e B trattati con inibitori della proteasi. In alcuni pazienti si è reso necessario un incremento di dose del fattore VIII. In più della metà dei casi riportati è stato possibile continuare il trattamento con proteasi-inibitori o riprenderlo nel caso sia stato interrotto. È stata ipotizzata una relazione causale, sebbene non sia stato chiarito il meccanismo d'azione. I pazienti emofilici devono pertanto essere informati circa la possibilità di un aumento di tali episodi emorragici.

Pàzienti con concomitanti epatiti di tipo B o C possono essere maggiormente a rischio di incremento dei livelli di transaminasi. Conseguentemente, la somministrazione di ritonavir, da solo o in associazione con altri antiretrovirali, va effetuata con cautela in pazienti con precedenti di epatopatie, livelli enzimatici epatici anormali o epatiti.

Sono stati riportati casi iniziali di diabete mellito, iperglicemia o esacerbazione di diabete mellito esistente in pazienti che hanno assunto inibitori della proteasi. In alcuni di questi l'iperglicemia è stata grave ed in alcuni casi anche associata a chetoacidosi. In molti pazienti si è confuso il quadro clinico tanto da richiedere terapie con altri farmaci che a loro volta sono stati associati allo sviluppo di diabete mellito o iperglicemia.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Vedere anche controindicazioni (Sezione 4.3).

Ritonavir ha una elevata affinità per molti isoenzimi del citocromo P450 (CYP) nel seguente ordine: CYP3A > CYP2D6 > CYP2C9. Oltre a quelli elencati nella Sezione controindicazioni, anche i seguenti farmaci o classi di farmaci, sono (o si sospetta siano) metabolizzati da questi stessi isoenzimi del citocromo P450: immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina), alcuni steroidi (es. desametazone, prednisolone), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antiistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanil), carbamazepina, warfarin, tolbutamide. A causa del possibile notevole aumento dei livelli sierici di questi farmaci, questi non dovrebbero essere usati contemporaneamente al ritonavir senza una seria valutazione dei potenziali rischi e benefici. Si raccomanda inoltre un attento monitoraggio degli effetti terapeutici e collaterali, quando questi farmaci sono somministrati contemporaneamente al ritonavir.

Non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso contemporaneo di morfina e ritonavir. Sulla base del metabolismo della morfina (glucuronidazione), si dovrebbero prevedere livelli più bassi di morfina.

Norvir determina un aumento della AUC (area sotto la curva) dei seguenti farmaci, quando somministrati contemporaneamente:

Claritromicina: a causa dell'ampia finestra terapeutica della claritromicina, non dovrebbe essere necessaria la riduzione della dose nei pazienti con normale funzione renale. Nei pazienti con insufficienza renale, i seguenti aggiustamenti posologici devono essere considerati: per valori di clearance della creatinina (CL_{CR}) compresi tra 30 e 60 ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 50%; per valori di CL_{CR} < 30 ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 75%. Dosi di Claritromicina > 1 g/die non devono essere somministrate in corso di trattamento con Norvir.

Desipramina: riduzione delle dosi di desipramina devono essere considerate in pazienti che assumono questo farmaco in combinazione con ritonavir.

Rifabutina ed il suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina: l'uso concomitante di questo farmaco con il ritonavir ha determinato un notevole incremento della AUC della rifabutina e del suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina, associato a conseguenze cliniche. Pertanto, l'uso contemporaneo di ritonavir e rifabutina è controindicato (vedere Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Saquinavir: risultati di studi farmacocinetici in pazienti indicano che la somministrazione contemporanea di ritonavir al dosaggio di 400 mg, due volte al giorno, produce un notevole aumento dei livelli sierici di saquinavir allo stato stazionario (AUC aumenta di 17 volte; C_{max} aumenta di 14

volte). Dosi maggiori di 400 mg due volte al giorno di entrambi i farmaci sono state associate ad un incremento dell'incidenza di eventi avversi.

Norvir riduce la AUC dei seguenti farmaci, se somministrati contemporaneamente:

Zidovudina (AZT) e ddI: la zidovudina e la ddI hanno effetti minimi, se non nulli, sulla farmacocinetica del ritonavir. Il Ritonavir ha ridotto la AUC media della zidovudina di circa il 25%, in uno studio la cui durata non è stata sufficiente a raggiungere lo stato stazionario per il ritonavir. Il ritonavir ha determinato una riduzione della AUC media della ddI del 13%, quando la ddI è stata somministrata a distanza di 2.5 ore dal ritonavir. Durante la terapia di combinazione con il ritonavir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche delle dosi di AZT o ddI. Comunque, la somministrazione di ritonavir e ddI deve essere intervallata almeno da 2 ore e mezzo l'uno dall'altro per evitare incompatibilità tra i due farmaci. Non sono ancora disponibili dati di farmacocinetica nell'uomo, in combinazione con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e ddI (vedere anche Sezione 4.4 - Avvertenze e speciali precauzioni d'uso).

Etinil-estradiolo: poiché la somministrazione contemporanea di ritonavir con un contraccettivo orale a combinazione fissa ha determinato una riduzione della AUC media di etinil-estradiolo del 41%, si consiglia di aumentare il dosaggio dei contraccettivi orali contenenti etinilestradiolo oppure di utilizzare metodi alternativi di contraccezione.

Teofillina: una dose più elevata di teofillina può essere richiesta, considerando che l'uso contemporaneo con il ritonavir ha causato una riduzione di circa il 45% della AUC della teofillina.

Sulfametossazolo-trimetoprim in combinazione fissa: la somministrazione contemporanea di Norvir e di sulfametossazolo/trimetoprim ha causato una diminuzione del 20% della AUC del sulfametossazolo ed un aumento del 20% della AUC del trimetoprim. Durante la terapia concomitante con Norvir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche del dosaggio di sulfametossazolo/trimetoprim.

Poiché il ritonavir è fortemente legato alle proteine plasmatiche, si deve tenere conto della possibilità dell'aumento degli effetti terapeutici e tossici dovuti allo spostamento del legame proteico, causa l'uso concomitante di altri farmaci.

Quando ritonavir è stato somministrato contemporeamente con disopiramide, mexiletina, nefazadone o fluoxetina sono stati segnalati eventi cardiaci e neurologici. Non è da escludere la possibilità di interazione tra i farmaci.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Non sono state osservate malformazioni derivanti dal trattamento con ritonavir né nei ratti né nei conigli. Nei ratti è stata osservata tossicità nello sviluppo embrionale (letalità embrionale, ridotto peso corporeo fetale, ritardo della ossificazione e modificazioni dello sviluppo viscerale, compresa una ritardata discesa testicolare) verificatasi in genere solo a dosaggi tossici per la madre. La tossicità nello sviluppo nei conigli (letalità embrionale, le riduzione del numero e del peso dei feti) si è verificata a dosaggi tossici per la madre. Non sono disponibili studi nelle donne in stato di gravidanza. Questo farmaco deve essere somministrato durante la gravidanza solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Non è noto se il ritonavir sia escreto nel latte umano. Negli studi sugli animali non è stata valutata la escrezione nel latte; tuttavia uno studio condotto sul ratto ha dimostrato alcuni effetti sullo sviluppo della prole, durante l'allattamento, compatibili con l'escrezione del ritonavir nel latte. Le donne con infezione da HIV non devono in nessun caso allattare al seno i propri neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non è stata specificamente testata la capacita' di Norvir di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari. Poiché sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, ciò andrebbe considerato in caso di necessita' di guidare un'auto o di usare macchinari.

Norvir soluzione orale contiene il 43% di alcool.

4.8 Effetti indesiderati

Negli studi clinici (Fase II/III), in ≥ 2% di 1033 pazienti sono stati riportati i seguenti effetti collaterali, la cui correlazione al ritonavir è possibile, probabile o non nota:

Apparato gastrointestinale: Nausea (47,5%), diarrea (44,9%), vomito (23,6%), dolore addominale (11,6%), alterazione del gusto (11,4%); frequentemente dispepsia, anoressia, infiammazione della gola; occasionalmente flatulenza, secchezza delle fauci, eruttazione, ulcerazione del cavo orale.

Sistema nervoso: Parestesia periorale (26,6%), parestesia periferica (15,4%); frequentemente vertigine, parestesia, iperestesia, sonnolenza; occasionalmente insonnia, ansia.

Cute: Frequentemente eruzione cutanea; occasionalmente prurito, sudorazione.

Apparato respiratorio: Occasionalmente faringite; aumento della tosse.

Apparato cardiovascolare: Frequentemente vasodilatazione.

Altro: Astenia (22,3%), cefalea (15,5%); occasionalmente febbre, dolore, iperlipemia, mialgia, perdita di peso, diminuzione dei valori di tiroxina (T_4) libera e totale.

Nausea, diarrea, vomito, astenia, alterazione del gusto, parestesia periorale e periferica, vasodilatazione, sono stati gli effetti collaterali osservati più di frequente e sono considerati chiaramente correlati al ritonavir.

Sono state riportate reazioni allergiche incluse orticaria, moderate eruzioni cutanee, broncospasmo e angioedema. Sono stati inoltre segnalati rari casi di anafilassi.

Ci sono state segnalazioni di casi di convulsione. È stata segnalata iperglicemia, in soggetti con o senza anamnesi diabetica. La relazione causa-effetto non è stata stabilita.

È stata segnalata disidratazione usualmente associata a sintomi gastrointestinali, qualche volta sfociante in ipotensione, sincope o insufficienza renale. Sincope, ipotensione ortostatica ed insufficinza renale sono stati segnalati anche in assenza di manifesta disidratazione.

Pazienti in trattamento con solo Norvir o associato ad altri antiretrovirali hanno mostrato transaminasi fino a 5 volte il valore normale, epatiti clinicamente manifeste e ittero.

Parametri di laboratorio:

Innalzamento valori gamma-glutamil transpeptidasi (GGT) (12%); frequentemente, innalzamento creatinfosfokinasi (CPK), elevazione dei trigliceridi, della alanin-transaminasi (SGPT); occasionalmente, elevazione della aspartico-transaminasi (SGOT), elevazione della amilasi, elevazione dell'acido urico, riduzione del potassio, elevazione della glicemia, riduzione del calcio totale, elevazione del magnesio, elevazione della bilirubina totale e della fosfatasi alcalina.

Ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia e iperuricemia sono state chiaramente correlate alla terapia con ritonavir.

Ematologia:

Conta leucocitaria bassa (16%); occasionalmente emoglobina bassa, granulociti neutrofili bassi, granulociti eosinofili alti, conta leucocitaria alta, granulociti neutrofili alti, aumentato tempo di protrombina.

4.9 Sovradosaggio

L'esperienza di sovradosaggio acuto di ritonavir nell'uomo è limitata. Un paziente arruolato in una sperimentazione clinica ha assunto 1500 mg di ritonavir/die per due giorni ed ha riportato parestesia, scomparsa dopo la diminuzione della dose. È stato segnalato un caso di disfunzione renale con eosinofilia.

I segni di tossicità osservati negli animali (topi e ratti) comprendono ridotta attività, atassia, dispnea e tremori.

Non esiste un antidoto specifico per sovradosaggio da ritonavir. Il trattamento dovrebbe consistere in misure generali di supporto, tra le quali il monitoraggio delle funzioni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. A causa delle caratteristiche di solubilità e della possibilità di eliminazione attraverso l'intestino, si propone di trattare i casi di sovradosaggio con lavanda gastrica e con somministrazione di carbone vegetale attivo. Poiché ritonavir è ampiamente metabolizzato dal fegato ed è fortemente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che la dialisi apporti benefici al fine di una significativa eliminazione del farmaco.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: antivirale per uso sistemico. Codice ATC: JO5 A EO3

Ritonavir è un inibitore peptidomimetico delle aspartil proteasi dell'HIV-1 e HIV-2, attivo per via orale. L'inibizione della proteasi dell'HIV rende l'enzima incapace di trasformare il precursore poliproteico gag-pol, con conseguente produzione di particelle HIV di morfologia immatura, incapaci di iniziare nuovi cicli di infezione. Ritonavir ha un'affinità selettiva per la proteasi dell'HIV ed ha una bassa attività inibente nei confronti delle aspartil proteasi dell'uomo.

I dati *in vitro* indicano che il ritonavir è attivo contro tutti i ceppi di HIV testati in una varietà di linee cellulari umane trasformate e primarie. La concentrazione di farmaco che inibisce il 50% e il 90% della replicazione virale *in vitro* è rispettivamente di circa 0,02 µM e 0,11 µM. Potenza simile è stata riscontrata sia con i ceppi di HIV sensibili all'AZT che con quelli resistenti all'AZT. Gli studi che hanno misurato la tossicità cellulare diretta di ritonavir su varie linee cellulari non hanno evidenziato alcuna tossicità diretta a concentrazioni fino a 25 µM, con conseguente indice terapeutico *in vitro* di almeno 1000.

Resistenza

Sono stati selezionati ceppi dell'HIV-1 resistenti al ritonavir *in vitro*. I ceppi resistenti hanno mostrato ridotta sensibilità al ritonavir e l'analisi genotipica ha dimostrato che la resistenza era da attribuire primariamente a sostituzioni specifiche di aminoacidi nella proteasi dell'HIV-1, a livello dei codoni 82 e 84.

Durante gli studi clinici controllati è stata monitorata la suscettibilità al ritonavir dei ceppi isolati dai pazienti. Alcuni pazienti trattati con ritonavir in monoterapia hanno sviluppato ceppi di HIV con una diminuita sensibilità al farmaco. L'analisi seriale genotipica e fenotipica ha indicato che la sensibilità al ritonavir diminuisce in modo ordinato e scalare. Le variazioni iniziali si sono verificate in

posizione 82, dalla valina originale in genere ad alanina o a fenilalanina (V82A/F). Ceppi virali isolati in vivo senza un cambiamento in corrispondenza del codone 82 non hanno una diminuita sensibilità al ritonavir.

Resistenza crociata con altri antiretrovirali

Su ceppi di HIV ottenuti serialmente da sei pazienti durante trattamento con ritonavir, è stata osservata *in vitro* una ridotta sensibilità al ritonavir, non accompagnata pero' da una analoga riduzione nella sensibilità al saquinavir, in confronto a ceppi di riferimento basali. Tuttavia, i ceppi provenienti da due di questi pazienti hanno dimostrato una ridotta sensibilità ad indinavir *in vitro* (di 8 volte). Una resistenza crociata tra ritonavir ed inibitori della trascrittasi inversa è improbabile, a causa dei diversi bersagli enzimatici coinvolti. Un ceppo di HIV resistente ad AZT, testato *in vitro*, ha mantenuto una completa sensibilità al ritonavir.

Dati clinici farmacodinamici

Gli effetti del ritonavir (somministrato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antiretrovirali) sui markers biologici di patologia, quali la conta dei CD4 e la carica virale, sono stati valutati in vari studi condotti su pazienti con infezione da HIV-1. Gli studi più importanti sono elencati di seguito.

In uno studio clinico controllato, ove la terapia con ritonavir è stata aggiunta alla terapia antiretrovirale di base in pazienti con infezione da HIV-1, ampiamente trattati in precedenza con analoghi nucleosidici e con conta di CD4 basale $\leq$ 100 cellule/μl, è stata dimostrata una riduzione della mortalità e della incidenza di eventi clinici che determinano l'AIDS. Dopo 16 settimane di terapia, la variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base è stata di -0.79 $\log_{10}$ (diminuzione massima: 1.29 $\log_{10}$) nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.01 $\log_{10}$ nel gruppo di controllo. Gli analoghi nucleosidici più frequentemente utilizzati in questo studio sono stati zidovudina, stavudina, didanosina e zalcitabina.

In uno studio clinico che ha reclutato pazienti con infezione da HIV-1 in stadio meno avanzato (valori di CD4 compresi tra 200 e 500 cellule/μl), e che non avevano ricevuto precedente terapia antiretrovirale, il ritonavir utilizzato in monoterapia o in associazione con zidovudina ha ridotto la carica virale plasmatica ed ha determinato un aumento della conta dei CD4. Gli effetti del ritonavir utilizzato in monoterapia sono apparsi inaspettatamente di ampiezza sovrapponibile a quelli della terapia in combinazione, un risultato che non è stato sufficientemente spiegato. La variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base, in 48 settimane di trattamento, è stata di -0.88 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.66 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir+zidovudina e -0.42 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con sola zidovudina.

Il prosieguo della terapia con ritonavir dovrebbe essere valutata sulla base della carica virale a causa del possibile rischio di insorgenza di resistenza virale, come descritto alla Sezione 5.1.

In uno studio clinico condotto in aperto su 32 pazienti con infezione da HIV-1, mai precedentemente trattati con antiretrovirali, la combinazione di ritonavir con zidovudina e zalcitabina ha determinato una riduzione della carica virale (diminuzione media a 20 settimane: -1.76 $\log_{10}$).

Sono in corso studi clinici per valutare le combinazioni terapeutiche ottimali, nonchè la efficacia e sicurezza a lungo termine di ritonavir.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Poichè non esiste una formulazione parenterale di ritonavir, non è stato possibile determinare i valori di assorbimento e biodisponibilità assoluta. Le caratteristiche farmacocinetiche di dosi multiple di ritonavir sono state studiate in volontari adulti HIV-positivi non a digiuno. Dopo somministrazioni

multiple, l'accumulo di ritonavir è leggermente inferiore rispetto a quanto prevedibile dagli studi in dose singola, a causa di un aumento della clearance apparente tempo- e dose-dipendente (Cl/F).

È stata osservata una diminuzione delle concentrazioni minime del ritonavir nel tempo, probabilmente a causa di una induzione enzimatica, che si sono però stabilizzate alla fine della seconda settimana. Allo stato stazionario, con una dose di 600 mg due volte al giorno, i valori di concentrazione al picco (C_{max}) e di concentrazione minima (C_{min}) sono stati rispettivamente di 11.2 ± 3.6 e di 3.7 ± 2.6 µg/ml (media ± DS). L'emivita ($t_{1/2}$) del ritonavir è stata di circa 3-5 ore. La clearance apparente allo stato stazionario nei pazienti trattati con 600 mg due volte al giorno è stata in media di 8.8 ± 3.2 L/h. La clearance renale è stata in media minore di 0.1 L/h ed è risultata relativamente costante in tutto il range di dosaggi studiato. Il tempo di concentrazione massima (T_{max}) è rimasto costante a valori di circa 4 ore al crescere della dose. La farmacocinetica di ritonavir è dose dipendente: con l'aumento del dosaggio sono stati riportati aumenti più che proporzionali nell'AUC e nella C_{max}. L'assunzione di ritonavir con il cibo determina una maggiore esposizione al ritonavir rispetto alla ingestione del farmaco a digiuno.

Non sono state evidenziate differenze clinicamente significative di AUC o C_{max} tra uomini e donne. I parametri farmacocinetici di ritonavir non sono risultati associati in maniera statisticamente significativa con il peso corporeo o con la massa corporea magra.

Il volume di distribuzione apparente (V_B/F) di ritonavir è circa di 20-40 L dopo una dose singola di 600 mg. È stato rilevato un legame proteico di ritonavir nel plasma umano di circa il 98-99%. Ritonavir si lega sia alla glicoproteina acida alfa -1 umana (AAG) che all'albumina sierica umana (HSA) con affinità sovrapponibili. Il legame con le proteine plasmatiche è costante nel range di concentrazioni da 0.1 a 100 mg/ml.

Gli studi di distribuzione tissutale con ritonavir marcato C^{14} nei ratti hanno dimostrato che il fegato, la ghiandola surrenale, il pancreas, i reni e la tiroide trattengono le maggiori concentrazioni di farmaco. Il rapporto tessuto/plasma di circa 1, misurato nei linfonodi del ratto, suggerisce che il ritonavir si distribuisce nei tessuti linfatici. Il ritonavir penetra nel cervello in quantità minima:

È stato osservato che il ritonavir è ampiamente metabolizzato dal sistema del citocromo P450 epatico, in particolare dall'isoenzima CYP3A4 ed in misura inferiore dall'isoenzima CYP2D6. Gli studi sugli animali e gli esperimenti *in vitro* con microsomi epatici umani hanno indicato che il ritonavir subisce in primo luogo un metabolismo ossidativo. Nell'uomo sono stati evidenziati quattro metaboliti del ritonavir. Il metabolita dell'ossidazione dell'isopropiltiazolo (M-2) è il principale, e ha un'attività antivirale simile a quella del farmaco progenitore. Tuttavia, l'AUC del metabolita M-2 è risultata di circa il 3% dell'AUC del farmaco progenitore.

Gli studi sull'uomo con ritonavir radiomarcato hanno dimostrato che l'eliminazione di ritonavir avviene primariamente per mezzo del sistema epatobiliare; circa l'86% del radiomarcato è stato rinvenuto nelle feci, e parte di questo prodotto recuperato è probabilmente ritonavir non assorbito. In questi studi, la via renale non è risultata essere una via importante per l'eliminazione di ritonavir. Tali osservazioni hanno confermato quelle effettuate negli studi sugli animali.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Gli studi di tossicità con dosi ripetute su animali hanno identificato come principali organi bersaglio il fegato, la retina, la ghiandola tiroidea ed il rene. Le alterazioni epatiche riguardano gli elementi epatocellulari, biliari e fagocitici e sono state associate ad aumento degli enzimi epatici. Iperplasia dell'epitelio del pigmento retinico (RPE) e degenerazione retinica sono state evidenziate in tutti gli studi su roditori condotti con ritonavir, ma non sono state riscontrate nei cani. Evidenze ultrastrutturali suggeriscono che queste alterazioni retiniche possano essere secondarie a fosfolipidosi. Tuttavia gli studi clinici non hanno evidenziato modificazioni oculari indotte dal farmaco nell'uomo. Tutte le alterazioni tiroidee sono risultate reversibili dopo interruzione del trattamento. Le sperimentazioni cliniche nell'uomo non hanno rivelato alterazioni clinicamente

significative nei test di funzionalità della tiroide. Modificazioni renali, comprendenti degenerazione tubulare, infiammazione cronica e proteinuria, sono state evidenziate nei ratti. Si pensa che esse siano attribuibili a malattie spontanee specie-specifiche. Inoltre, non sono state rilevate anomalie renali clinicamente significative nel corso di sperimentazioni cliniche.

Studi di carcinogenicita' a lungo termine in modelli animali non sono stati completati. Tuttavia, non è stata dimostrata mutagenicita' o clastogenicita' dovuta al ritonavir in una serie di tests *in vitro* ed *in vivo*, che includono il test di mutazione batterica inversa di Ames su *S. typhimurium* ed *E. coli*, il test del linfoma murino, il test del micronucleo ed i tests di aberrazione cromosomica in linfociti umani.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Norvir soluzione orale contiene: etanolo, acqua depurata, olio di ricino poliossetilene 35, propilenglicole, acido citrico anidro, saccarina sodica, essenza di menta piperita, aroma caramello, colorante E110.

6.2 Incompatibilità

Norvir non va diluito con acqua.

6.3 Periodo di validità

24 mesi nelle condizioni di conservazione raccomandate.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Norvir soluzione orale deve essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2° - 8°C fino alla consegna al paziente. La conservazione in frigorifero da parte del paziente non è necessaria se il farmaco è usato entro 30 giorni e conservato a temperatura inferiore a 25°C.

Evitare l'esposizione al calore eccessivo.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Norvir soluzione orale è fornito in flaconi color ambra da 90 ml in polietilene tereftalato (PET) per dosi multiple. Ogni confezione contiene 5 flaconi da 90 ml (450 ml). È inoltre fornito un misurino con graduazioni di 3.75 ml (dose da 300 mg), 5 ml (dose da 400 mg), 6.25 ml (dose da 500 mg) e 7.5 ml (dose da 600 mg).

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Dopo l'uso, il misurino deve essere immediatamente lavato con acqua calda e detersivo per piatti. Se pulito immediatamente, il farmaco residuo viene eliminato. Il misurino deve essere perfettamente asciugato prima dell'uso.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/016/001

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

26.08.1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Norvir capsule 100 mg

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni capsula di Norvir contiene 100 mg di ritonavir.

3. FORMA FARMACEUTICA

Capsule.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Norvir è indicato in associazione con farmaci antiretrovirali analoghi dei nucleosidi, per il trattamento di pazienti adulti con infezione da HIV-1 e con immunodeficienza avanzata o progressiva.

Dati relativi ad end-points clinici sono disponibili solamente in pazienti con patologia da HIV in stadio avanzato. In pazienti con infezione da HIV in stadio meno avanzato, gli unici dati disponibili sono quelli relativi ai markers biologici, quali la carica virale e la conta dei linfociti CD4. In questi pazienti, studi sugli effetti del ritonavir sugli end-points clinici sono in corso.

Consultare la Sezione 5.1 per i risultati degli studi principali.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Norvir capsule va assunto per via orale, preferibilmente con i pasti. Il dosaggio consigliato di ritonavir capsule è di 600 mg (6 capsule) due volte al giorno, per via orale.

Uso pediatrico: la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini di età inferiore ai 12 anni non è stata ancora dimostrata.

Disturbi renali ed epatici: attualmente non esistono dati specifici per queste tipologie di pazienti e non è quindi possibile consigliare dosaggi specifici. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente dal fegato. Norvir non deve essere somministrato a pazienti con grave insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni). Poiché ritonavir è fortemente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che possa essere eliminato in modo significativo mediante emodialisi o dialisi peritoneale.

4.3 Controindicazioni

Norvir è controindicato in pazienti con accertata ipersensibilità al ritonavir o a qualcuno degli eccipienti. Norvir è controindicato in pazienti con grave insufficienza epatica.

Gli studi *in vitro* ed *in vivo* hanno dimostrato che ritonavir è un potente inibitore delle biotrasformazioni mediate dal citocromo CYP3A e dal CYP2D6. Sulla base soprattutto della letteratura pubblicata, si ritiene che ritonavir possa causare un notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci: amiodarone, astemizolo, bepridil, bupropion, cisapride, clozapina, diidroergotamina, encainide, ergotamina, flecainide, meperidina, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina e terfenadina. Sono accertati rischi di aritmia, di anomalie ematologiche, di

convulsioni, o di altri effetti collaterali potenzialmente gravi dovuti a questi farmaci. Inoltre, ergotismo grave, caratterizzato da vasospasmo periferico ed ischemia alle estremità è stato associato alla somministrazione contemporanea di ritonavir ed ergotamina o diidroergotamina. Questi farmaci non devono essere somministrati contemporaneamente al ritonavir. È inoltre possibile che ritonavir produca aumenti significativi delle concentrazioni plasmatiche dei seguenti farmaci sedativi e ipnotici ad elevata metabolizzazione: clorazepato, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam, triazolam e zolpidem. A causa della elevata potenzialità di sedazione e depressione respiratoria provocata da questi farmaci, si deve evitare la somministrazione contemporanea con ritonavir.

L'uso concomitante di ritonavir e rifabutina è controindicato a causa delle conseguenze cliniche quali la uveite, causata dal notevole aumento delle concentrazioni plasmatiche di rifabutina.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Non sono disponibili dati sulla farmacocinetica e sulla sicurezza d'uso del ritonavir in pazienti con significativa insufficienza epatica o renale. Ritonavir è metabolizzato ed eliminato principalmente per via epatica. Per questo motivo si raccomanda cautela nella somministrazione del farmaco a pazienti con insufficienza epatica (consultare Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Non è stata ancora accertata la sicurezza e l'efficacia di ritonavir nei bambini al di sotto dei 12 anni. Ritonavir deve pertanto essere somministrato ai bambini di età inferiore ai 12 anni solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Al momento non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso combinato nell'uomo di Norvir con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e didanosina (ddI). Sebbene l'uso clinico combinato con zalcitabina (ddC) e stavudina (d4T) in un numero relativamente limitato di pazienti non sembri associabile ad effetti sfavorevoli, la combinazione di Norvir con altri analoghi dei nucleosidi deve essere oggetto di un attento monitoraggio terapeutico e di sicurezza d'uso.

Un monitoraggio supplementare è raccomandato quando si verifichi diarrea. La frequenza relativamente elevata di diarrea in corso di trattamento con ritonavir può compromettere l'assorbimento e la efficacia terapeutica (per la minore aderenza alla prescrizione da parte del paziente) del ritonavir o di altre terapie concomitanti. Vomito forte persistente e/o diarrea associati con l'uso di ritonavir potrebbe anche compromettere la funzione renale. In pazienti con insufficienza renale è consigliato monitorare detta funzione.

Uno studio farmacocinetico ha dimostrato che il ritonavir determina una notevole inibizione del metabolismo del saquinavir aumentandone sensibilmente le concentrazioni plasmatiche (vedi Sezione 4.5 - Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere). Dosi maggiori di 400 mg due volte al giorno di entrambi i farmaci sono state associate ad un incremento dell'incidenza di eventi avversi.

Sono stati riportati casi di aumento di episodi emorragici comprendenti ematomi cutanei ed emartro spontanei in pazienti affetti da emofilia di tipo A e B trattati con inibitori della proteasi. In alcuni pazienti si è reso necessario un incremento di dose del fattore VIII. In più della metà dei casi riportati è stato possibile continuare il trattamento con proteasi-inibitori o riprenderlo nel caso sia stato interrotto. È stata ipotizzata una relazione causale, sebbene non sia stato chiarito il meccanismo d'azione. I pazienti emofilici devono pertanto essere informati circa la possibilità di un aumento di tali episodi emorragici.

Pazienti con concomitanti epatiti di tipo B o C possono essere maggiormente a rischio di incremento dei livelli di transaminasi. Conseguentemente, la somministrazione di ritonavir da solo o in associazione con altri antiretrovirali, va effettuata con cautela in pazienti con precedenti di epatopatie, livelli enzimatici epatici anormali o epatiti.

Sono stati riportati casi iniziali di diabete mellito, iperglicemia o esacerbazione di diabete mellito esistente in pazienti che hanno assunto inibitori della proteasi. In alcuni di questi l'iperglicemia è stata grave ed in alcuni casi anche associata a chetoacidosi. In molti pazienti si è confuso il quadro clinico tanto da richiedere terapie con altri farmaci che a loro volta sono stati associati allo sviluppo di diabete mellito o iperglicemia.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Vedere anche controindicazioni (Sezione 4.3).

Ritonavir ha una elevata affinità per molti isoenzimi del citocromo P450 (CYP) nel seguente ordine: CYP3A > CYP2D6 > CYP2C9. Oltre a quelli elencati nella Sezione controindicazioni, anche i seguenti farmaci o classi di farmaci, sono (o si sospetta siano) metabolizzati da questi stessi isoenzimi del citocromo P450: immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina), alcuni steroidi (es. desametazone, prednisolone), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antiistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanil), carbamazepina, warfarin, tolbutamide. A causa del possibile notevole aumento dei livelli sierici di questi farmaci, questi non dovrebbero essere usati contemporaneamente al ritonavir senza una seria valutazione dei potenziali rischi e benefici. Si raccomanda inoltre un attento monitoraggio degli effetti terapeutici e collaterali, quando questi farmaci sono somministrati contemporaneamente al ritonavir.

Non sono disponibili dati farmacocinetici relativi all'uso contemporaneo di morfina e ritonavir. Sulla base del metabolismo della morfina (glucuronidazione), si dovrebbero prevedere livelli più bassi di morfina.

Norvir determina un aumento della AUC (area sotto la curva) dei seguenti farmaci, quando somministrati contemporaneamente:

Claritromicina: a causa dell'ampia finestra terapeutica della claritromicina, non dovrebbe essere necessaria la riduzione della dose nei pazienti con normale funzione renale. Nei pazienti con insufficienza renale, i seguenti aggiustamenti posologici devono essere considerati: per valori di clearance della creatinina (CL_{CR}) compresi tra 30 e 60 ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 50%; per valori di $CL_{CR} < 30$ ml/min, la dose di claritromicina deve essere ridotta del 75%. Dosi di Claritromicina > 1 g/die non devono essere somministrate in corso di trattamento con Norvir.

Desipramina: riduzione delle dosi di desipramina devono essere considerate in pazienti che assumono questo farmaco in combinazione con ritonavir.

Rifabutina ed il suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina: l'uso concomitante di questo farmaco con il ritonavir ha determinato un notevole incremento della AUC della rifabutina e del suo metabolita attivo 25-O-deacetil-rifabutina, associato a conseguenze cliniche. Pertanto, l'uso contemporaneo di ritonavir e rifabutina è controindicato (vedere Sezione 4.3 - Controindicazioni).

Saquinavir: risultati di studi farmacocinetici in pazienti indicano che la somministrazione contemporanea di ritonavir al dosaggio di 400 mg, due volte al giorno, produce un notevole aumento dei livelli sierici di saquinavir allo stato stazionario (AUC aumenta di 17 volte; C_{max} aumenta di 14 volte). Dosi maggiori di 400 mg due volte al giorno di entrambi i farmaci sono state associate ad un incremento dell'incidenza di eventi avversi.

Norvir riduce la AUC dei seguenti farmaci, se somministrati contemporaneamente:

Zidovudina (AZT) e ddI: la zidovudina e la ddI hanno effetti minimi, se non nulli, sulla farmacocinetica del ritonavir. Il Ritonavir ha ridotto la AUC media della zidovudina di circa il 25%,

in uno studio la cui durata non è stata sufficiente a raggiungere lo stato stazionario per il ritonavir. Il ritonavir ha determinato una riduzione della AUC media della ddI del 13%, quando la ddI è stata somministrata a distanza di 2.5 ore dal ritonavir. Durante la terapia di combinazione con il ritonavir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche delle dosi di AZT o ddI. Comunque, la somministrazione di ritonavir e ddI deve essere intervallata almeno da 2 ore e mezzo l'uno dall'altro per evitare incompatibilità tra i due farmaci. Non sono ancora disponibili dati di farmacocinetica nell'uomo, in combinazione con farmaci antiretrovirali diversi da zidovudina e ddI (vedere anche Sezione 4.4 - Avvertenze e speciali precauzioni d'uso).

Etinil-estradiolo: poiché la somministrazione contemporanea di ritonavir con un contraccettivo orale a combinazione fissa ha determinato una riduzione della AUC media di etinil-estradiolo del 41%, si consiglia di aumentare il dosaggio dei contraccettivi orali contenenti etinilestradiolo oppure di utilizzare metodi alternativi di contraccezione.

Teofillina: una dose più elevata di teofillina può essere richiesta, considerando che l'uso contemporaneo con il ritonavir ha causato una riduzione di circa il 45% della AUC della teofillina.

Sulfametossazolo-trimetoprim in combinazione fissa: la somministrazione contemporanea di Norvir e di sulfametossazolo/trimetoprim ha causato una diminuzione del 20% della AUC del sulfametossazolo ed un aumento del 20% della AUC del trimetoprim. Durante la terapia concomitante con Norvir, non dovrebbero rendersi necessarie modifiche del dosaggio di sulfametossazolo/trimetoprim.

Poiché il ritonavir è fortemente legato alle proteine plasmatiche, si deve tenere conto della possibilità dell'aumento degli effetti terapeutici e tossici dovuti allo spostamento del legame proteico, causa l'uso concomitante di altri farmaci.

Quando ritonavir è stato somministrato contemporeamente con disopiramide, mexiletina, nefazadone o fluoxetina sono stati segnalati eventi cardiaci e neurologici. Non è da escludere la possibilità di interazione tra i farmaci.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Non sono state osservate malformazioni derivanti dal trattamento con ritonavir né nei ratti né nei conigli. Nei ratti è stata osservata tossicità nello sviluppo embrionale (letalità embrionale, ridotto peso corporeo fetale, ritardo della ossificazione e modificazioni dello sviluppo viscerale, compresa una ritardata discesa testicolare) verificatasi in genere solo a dosaggi tossici per la madre. La tossicità nello sviluppo nei conigli (letalità embrionale, riduzione del numero e del peso dei feti) si è verificata a dosaggi tossici per la madre. Non sono disponibili studi nelle donne in stato di gravidanza. Questo farmaco deve essere somministrato durante la gravidanza solo se i benefici potenziali superano in modo evidente i possibili rischi.

Non è noto se il ritonavir sia escreto nel latte umano. Negli studi sugli animali non è stata valutata la escrezione nel latte; tuttavia uno studio condotto sul ratto ha dimostrato alcuni effetti sullo sviluppo della prole, durante l'allattamento, compatibili con l'escrezione del ritonavir nel latte. Le donne con infezione da HIV non devono in nessun caso allattare al seno i propri neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non è stata specificamente testata la capacità di NORVIR di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari. Poiché sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, ciò andrebbe considerato in caso di necessita' di guidare un'auto o di usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Negli studi clinici (Fase II/III), in ≥ 2% di 1033 pazienti sono stati riportati i seguenti effetti collaterali, la cui correlazione al ritonavir è possibile, probabile o non nota:

Apparato gastrointestinale: Nausea (47,5%), diarrea (44,9%), vomito (23,6%), dolore addominale (11,6%), alterazione del gusto (11,4%); frequentemente dispepsia, anoressia, infiammazione della gola; occasionalmente flatulenza, secchezza delle fauci, eruttazione, ulcerazione del cavo orale.

Sistema nervoso: Parestesia periorale (26,6%), parestesia periferica (15,4%); frequentemente vertigine, parestesia, iperestesia, sonnolenza; occasionalmente insonnia, ansia.

Cute: Frequentemente eruzione cutanea; occasionalmente prurito, sudorazione.

Apparato respiratorio: Occasionalmente faringite; aumento della tosse.

Apparato cardiovascolare: Frequentemente vasodilatazione.

Altro: Astenia (22,3%), cefalea (15,5%); occasionalmente febbre, dolore, iperlipemia, mialgia, perdita di peso, diminuzione dei valori di tiroxina (T_4) libera e totale.

Nausea, diarrea, vomito, astenia, alterazione del gusto, parestesia periorale e periferica, vasodilatazione, sono stati gli effetti collaterali osservati più di frequente e sono considerati chiaramente correlati al ritonavir.

Sono state riportate reazioni allergiche incluse orticaria, moderate eruzioni cutanea, broncospasmo e angiodema. Sono stati inoltre segnalati rari casi di anafilassi.

Ci sono state segnalazioni di casi di convulsione. È stata segnalata iperglicemia, in soggetti con o senza anamnesi diabetica. La relazione causa-effetto non è stata stabilita.

È stata segnalata disidratazione usualmente associata a sintomi gastrointestinali, qualche volta sfociante in ipotensione, sincope o insufficienza renale. Sincope, ipotensione ortostatica ed insufficinza renale sono stati segnalati anche in assenza di manifesta disidratazione.

Pazienti in trattamento con solo Norvir o associato ad altri antiretrovirali hanno mostrato transaminasi, fino a 5 volte il valore normale, epatiti clinicamente manifeste e ittero.

Parametri di laboratorio:

Innalzamento valori gamma-glutamil transpeptidasi (GGT) (12%); frequentemente, innalzamento creatinfosfokinasi (CPK), elevazione dei trigliceridi, della alanin-transaminasi (SGPT); occasionalmente, elevazione della aspartico-transaminasi (SGOT), elevazione della amilasi, elevazione dell'acido urico, riduzione del potassio, elevazione della glicemia, riduzione del calcio totale, elevazione del magnesio, elevazione della bilirubina totale e della fosfatasi alcalina.

Ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia e iperuricemia sono state chiaramente correlate alla terapia con ritonavir.

Ematologia:

Conta leucocitaria bassa (16%); occasionalmente emoglobina bassa, granulociti neutrofili bassi, granulociti eosinofili alti, conta leucocitaria alta, granulociti neutrofili alti, aumentato tempo di protrombina.

4.9 Sovradosaggio

L'esperienza di sovradosaggio acuto di ritonavir nell'uomo è limitata. Un paziente arruolato in una sperimentazione clinica ha assunto 1500 mg di ritonavir/die per due giorni ed ha riportato parestesia, scomparsa dopo la diminuzione della dose. È stato segnalato un caso di disfunzione renale con eosinofilia.

I segni di tossicità osservati negli animali (topi e ratti) comprendono ridotta attività, atassia, dispnea e tremori.

Non esiste un antidoto specifico per sovradosaggio da ritonavir. Il trattamento dovrebbe consistere in misure generali di supporto, tra le quali il monitoraggio delle funzioni vitali e l'osservazione dello stato clinico del paziente. A causa delle caratteristiche di solubilità e della possibilità di eliminazione attraverso l'intestino, si propone di trattare i casi di sovradosaggio con lavanda gastrica e con somministrazione di carbone vegetale attivo. Poiché ritonavir è ampiamente metabolizzato dal fegato ed è fortemente legato alle proteine plasmatiche, è improbabile che la dialisi apporti benefici al fine di una significativa eliminazione del farmaco.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: antivirale per uso sistemico. Codice ATC: JO5 A EO3

Ritonavir è un inibitore peptidomimetico delle aspartil proteasi dell'HIV-1 e HIV-2, attivo per via orale. L'inibizione della proteasi dell'HIV rende l'enzima incapace di trasformare il precursore poliproteico gag-pol, con conseguente produzione di particelle HIV di morfologia immatura, incapaci di iniziare nuovi cicli di infezione. Ritonavir ha un'affinità selettiva per la proteasi dell'HIV ed ha una bassa attività inibente nei confronti delle aspartil proteasi dell'uomo.

I dati *in vitro* indicano che il ritonavir è attivo contro tutti i ceppi di HIV testati in una varietà di linee cellulari umane trasformate e primarie. La concentrazione di farmaco che inibisce il 50% e il 90% della replicazione virale *in vitro* è rispettivamente di circa 0,02 µM e 0,11 µM. Potenza simile è stata riscontrata sia con i ceppi di HIV sensibili all'AZT che con quelli resistenti all'AZT. Gli studi che hanno misurato la tossicità cellulare diretta di ritonavir su varie linee cellulari non hanno evidenziato alcuna tossicità diretta a concentrazioni fino a 25 µM, con conseguente indice terapeutico *in vitro* di almeno 1000.

Resistenza

Sono stati selezionati ceppi dell'HIV-1 resistenti al ritonavir *in vitro*. I ceppi resistenti hanno mostrato ridotta sensibilità al ritonavir e l'analisi genotipica ha dimostrato che la resistenza era da attribuire primariamente a sostituzioni specifiche di aminoacidi nella proteasi dell'HIV-1, a livello dei codoni 82 e 84.

Durante gli studi clinici controllati è stata monitorata la suscettibilità al ritonavir dei ceppi isolati dai pazienti. Alcuni pazienti trattati con ritonavir in monoterapia hanno sviluppato ceppi di HIV con una diminuita sensibilità al farmaco. L'analisi seriale genotipica e fenotipica ha indicato che la sensibilità al ritonavir diminuisce in modo ordinato e scalare. Le variazioni iniziali si sono verificate in posizione 82, dalla valina originale in genere ad alanina o a fenilalanina (V82A/F). Ceppi virali isolati *in vivo* senza un cambiamento in corrispondenza del codone 82 non hanno una diminuita sensibilità al ritonavir.

Resistenza crociata con altri antiretrovirali

Su ceppi di HIV ottenuti serialmente da sei pazienti durante trattamento con ritonavir, è stata osservata *in vitro* una ridotta sensibilità al ritonavir, non accompagnata pero' da una analoga riduzione nella sensibilità al saquinavir, in confronto a ceppi di riferimento basali. Tuttavia, i ceppi provenienti da due di questi pazienti hanno dimostrato una ridotta sensibilità ad indinavir *in vitro* (di 8 volte). Una resistenza crociata tra ritonavir ed inibitori della trascrittasi inversa è improbabile, a causa dei diversi bersagli enzimatici coinvolti. Un ceppo di HIV resistente ad AZT, testato *in vitro*, ha mantenuto una completa sensibilità al ritonavir.

Dati clinici farmacodinamici

Gli effetti del ritonavir (somministrato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antiretrovirali) sui markers biologici di patologia, quali la conta dei CD4 e la carica virale, sono stati valutati in vari studi condotti su pazienti con infezione da HIV-1. Gli studi più importanti sono elencati di seguito.

In uno studio clinico controllato, ove la terapia con ritonavir è stata aggiunta alla terapia antiretrovirale di base in pazienti con infezione da HIV-1, ampiamente trattati in precedenza con analoghi nucleosidici e con conta di CD4 basale $\leq$ 100 cellule/µl, è stata dimostrata una riduzione della mortalità e della incidenza di eventi clinici che determinano l'AIDS. Dopo 16 settimane di terapia, la variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base è stata di -0.79 $\log_{10}$ (diminuzione massima: 1.29 $\log_{10}$) nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.01 $\log_{10}$ nel gruppo di controllo. Gli analoghi nucleosidici più frequentemente utilizzati in questo studio sono stati zidovudina, stavudina, didanosina e zalcitabina.

In uno studio clinico che ha reclutato pazienti con infezione da HIV-1 in stadio meno avanzato (valori di CD4 compresi tra 200 e 500 cellule/µl), e che non avevano ricevuto precedente terapia antiretrovirale, il ritonavir utilizzato in monoterapia o in associazione con zidovudina ha ridotto la carica virale plasmatica ed ha determinato un aumento della conta dei CD4. Gli effetti del ritonavir utilizzato in monoterapia sono apparsi inaspettatamente di ampiezza sovrapponibile a quelli della terapia in combinazione, un risultato che non è stato sufficientemente spiegato. La variazione media di RNA virale rispetto ai valori medi di base, in 48 settimane di trattamento, è stata di -0.88 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir, in confronto a -0.66 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con ritonavir+zidovudina e -0.42 $\log_{10}$ nel gruppo trattato con sola zidovudina.

Il prosieguo della terapia con ritonavir dovrebbe essere valutata sulla base della carica virale a causa del possibile rischio di insorgenza di resistenza virale, come descritto alla Sezione 4.1.

In uno studio clinico condotto in aperto su 32 pazienti con infezione da HIV-1, mai precedentemente trattati con antiretrovirali, la combinazione di ritonavir con zidovudina e zalcitabina ha determinato una riduzione della carica virale (diminuzione media a 20 settimane: -1.76 $\log_{10}$).

Sono in corso studi clinici per valutare le combinazioni terapeutiche ottimali, nonché la efficacia e sicurezza a lungo termine di ritonavir.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Poichè non esiste una formulazione parenterale di ritonavir, non è stato possibile determinare i valori di assorbimento e biodisponibilità assoluta. Le caratteristiche farmacocinetiche di dosi multiple di ritonavir sono state studiate in volontari adulti HIV-positivi non a digiuno. Dopo somministrazioni multiple, l'accumulo di ritonavir è leggermente inferiore rispetto a quanto prevedibile dagli studi in dose singola, a causa di un aumento della clearance apparente tempo- e dose-dipendente (Cl/F). È stata osservata una diminuzione delle concentrazioni minime del ritonavir nel tempo, probabilmente a causa di una induzione enzimatica, che si sono però stabilizzate alla fine della seconda settimana. Allo stato stazionario, con una dose di 600 mg due volte al giorno, i valori di concentrazione al picco

(C_{max}) e di concentrazione minima (C_{min}) sono stati rispettivamente di 11.2 ± 3.6 e di 3.7 ± 2.6 µg/ml (media ± DS). L'emivita ($t_{1/2}$) del ritonavir è stata di circa 3-5 ore. La clearance apparente allo stato stazionario nei pazienti trattati con 600 mg due volte al giorno è stata in media di 8.8 ± 3.2 L/h. La clearance renale è stata in media minore di 0.1 L/h ed è risultata relativamente costante in tutto il range di dosaggi studiato. Il tempo di concentrazione massima (T_{max}) è rimasto costante a valori di circa 4 ore al crescere della dose.

La farmacocinetica di ritonavir è dose dipendente: con l'aumento del dosaggio sono stati riportati aumenti più che proporzionali nell'AUC e nella C_{max}. L'assunzione di ritonavir con il cibo determina una maggiore esposizione al ritonavir rispetto alla ingestione del farmaco a digiuno.

Non sono state evidenziate differenze clinicamente significative di AUC o C_{max} tra uomini e donne. I parametri farmacocinetici di ritonavir non sono risultati associati in maniera statisticamente significativa con il peso corporeo o con la massa corporea magra.

Il volume di distribuzione apparente (V_B/F) di ritonavir è circa di 20-40 L dopo una dose singola di 600 mg. È stato rilevato un legame proteico di ritonavir nel plasma umano di circa il 98-99%. Ritonavir si lega sia alla glicoproteina acida alfa -1 umana (AAG) che all'albumina sierica umana (HSA) con affinità sovrapponibili. Il legame con le proteine plasmatiche è costante nel range di concentrazioni da 0.1 a 100 mg/ml.

Gli studi di distribuzione tissutale con ritonavir marcato C^{14} nei ratti hanno dimostrato che il fegato, la ghiandola surrenale, il pancreas, i reni e la tiroide trattengono le maggiori concentrazioni di farmaco. Il rapporto tessuto/plasma di circa 1, misurato nei linfonodi del ratto, suggerisce che il ritonavir si distribuisce nei tessuti linfatici. Il ritonavir penetra nel cervello in quantità minima.

È stato osservato che il ritonavir è ampiamente metabolizzato dal sistema del citocromo P450 epatico, in particolare dall'isoenzima CYP3A4 ed in misura inferiore dall'isoenzima CYP2D6. Gli studi sugli animali e gli esperimenti *in vitro* con microsomi epatici umani hanno indicato che il ritonavir subisce in primo luogo un metabolismo ossidativo. Nell'uomo sono stati evidenziati quattro metaboliti del ritonavir. Il metabolita dell'ossidazione dell'isopropiltiazolo (M-2) è il principale, e ha un'attività antivirale simile a quella del farmaco progenitore. Tuttavia, l'AUC del metabolita M-2 è risultata di circa il 3% dell'AUC del farmaco progenitore.

Gli studi sull'uomo con ritonavir radiomarcato hanno dimostrato che l'eliminazione di ritonavir avviene primariamente per mezzo del sistema epatobiliare; circa l'86% del radiomarcato è stato rinvenuto nelle feci, e parte di questo prodotto recuperato è probabilmente ritonavir non assorbito. In questi studi, la via renale non è risultata essere una via importante per l'eliminazione di ritonavir. Tali osservazioni hanno confermato quelle effettuate negli studi sugli animali.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Gli studi di tossicità con dosi ripetute su animali hanno identificato come principali organi bersaglio il fegato, la retina, la ghiandola tiroidea ed il rene. Le alterazioni epatiche riguardano gli elementi epatocellulari, biliari e fagocitici e sono state associate ad aumento degli enzimi epatici. Iperplasia dell'epitelio del pigmento retinico (RPE) e degenerazione retinica sono state evidenziate in tutti gli studi su roditori condotti con ritonavir, ma non sono state riscontrate nei cani. Evidenze ultrastrutturali suggeriscono che queste alterazioni retiniche possano essere secondarie a fosfolipidosi. Tuttavia gli studi clinici non hanno evidenziato modificazioni oculari indotte dal farmaco nell'uomo. Tutte le alterazioni tiroidee sono risultate reversibili dopo interruzione del trattamento. Le sperimentazioni cliniche nell'uomo non hanno rivelato alterazioni clinicamente significative nei test di funzionalità della tiroide. Modificazioni renali, comprendenti degenerazione tubulare, infiammazione cronica e proteinuria, sono state evidenziate nei ratti. Si pensa che esse siano attribuibili a malattie spontanee specie-specifiche. Inoltre, non sono state rilevate anomalie renali clinicamente significative nel corso di sperimentazioni cliniche.

Studi di carcinogenicità a lungo termine in modelli animali non sono stati completati. Tuttavia, non è stata dimostrata mutagenicità o clastogenicità dovuta al ritonavir in una serie di tests *in vitro* ed *in vivo*, che includono il test di mutazione batterica inversa di Ames su *S. typhimurium* ed *E. coli*, il test del linfoma murino, il test del micronucleo ed i tests di aberrazione cromosomica in linfociti umani.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Norvir capsule gelatinose contiene: gliceridi poliglicolici saturi, etanolo, olio di ricino poliossetilene 35, propilenglicole, trigliceridi a media catena, polisorbato 80, acido citrico anidro. I componenti dell'involucro sono: gelatina e polisorbato 80. I componenti della stampa sono: shellac, blue 2 e titanio diossido.

6.2 Incompatibilità

Non sono note incompatibilità.

6.3 Periodo di validità

12 mesi nelle condizioni di conservazione raccomandate.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Norvir capsule deve essere conservato in frigorifero, ad una temperatura compresa tra
2° - 8°C fino alla consegna al paziente. La conservazione in frigorifero da parte del paziente non é necessaria se il farmaco é usato entro 30 giorni e conservato a temperatura inferiore a 25°C.

Evitare l'esposizione al congelamento ed all'eccessivo calore.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Norvir capsule è fornito in flaconi color ambra in polietilene ad alta densità (HDPE), contenenti 84 capsule ognuno. Ogni confezione contiene 4 flaconi da 84 capsule (336 capsule).

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/016/002

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

26.08.1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

B. IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORVIR (ritonavir) soluzione orale 80 mg/ml

QUALE FARMACO È STATO PRESCRITTO? (Nome del prodotto e composizione)

NORVIR (ritonavir) soluzione orale contiene 80 mg/ml di ritonavir disciolto in alcool, acqua, olio di ricino poliossetilene 35 e propilenglicole. Gli altri ingredienti comprendono: saccarina sodica, acido citrico anidro, essenza di menta piperita, aroma caramello e colorante E110.

COME VIENE FORNITO NORVIR? (Forma farmaceutica)

NORVIR soluzione orale è fornito in flacone color ambra da 90 ml per dosi multiple. Ogni confezione contiene 5 flaconi da 90 ml. Ogni ml di Norvir contiene 80 mg di ritonavir.

NORVIR è anche fornito in capsule contenenti 100 mg di ritonavir.

CHE COS'È NORVIR? (Gruppo farmaco-terapeutico)

NORVIR è un inibitore dell'enzima proteasi del virus della immunodeficienza umana (HIV). NORVIR aiuta a controllare l'infezione da HIV inibendo o interferendo con l'enzima proteasi che l'HIV utilizza per contagiare nuove cellule.

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO DELLE DOMANDE SU NORVIR?

Se ha delle domande da porre su NORVIR, può rivolgersi al Suo Medico curante o al Farmacista, o contattare direttamente il rappresentante locale, indicato in fondo a questo foglietto illustrativo. Discuta con il Suo Medico curante tutti i problemi relativi alla Sua salute.

PERCHÈ MI È STATO PRESCRITTO NORVIR? (Indicazioni terapeutiche)

Il Suo Medico Le ha prescritto NORVIR per aiutarLa a controllare l'infezione da HIV. NORVIR agisce rallentando la diffusione dell'infezione nel Suo organismo.

Una completa conoscenza degli effetti clinici del NORVIR non è ancora disponibile, ma ulteriori studi sono in corso.

NORVIR può essere somministrato con altri farmaci anti-HIV. Le informazioni disponibili sull'uso di NORVIR con altri farmaci sono limitate. Sarà il Suo Medico curante a stabilire quali sono i farmaci migliori nel Suo caso.

A CHI NON PUÒ ESSERE SOMMINISTRATO NORVIR? (Controindicazioni)

Coloro che sono allergici a NORVIR o a qualsiasi altro componente non devono assumere questo farmaco.

Non assuma NORVIR in caso di gravidanza o di allattamento salvo diversa prescrizione medica. Avvisi il Suo Medico non appena ha o pensa di avere una gravidanza in corso o in caso di allattamento.

Gli esperti in campo sanitario raccomandano che le donne con infezione da HIV non allattino al seno i loro neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono assumere NORVIR, a meno di specifica indicazione del Medico curante.

I pazienti con gravi malattie epatiche non devono assumere NORVIR.

Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere astemizolo o terfenadina. Questi farmaci sono comunemente utilizzati per trattare sintomi allergici ed è possibile che siano disponibili senza presentazione di ricetta medica.

Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere amiodarone, bepridil, bupropion, cisapride, clorazepate, clozapina, diazepam, diidroergotamina, encainide, ergotamina, estazolam, flecainide, flurazepam, meperidina, midazolam, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina, rifabutina, triazolam o zolpidem. Se Lei è in terapia con uno di questi farmaci, domandi al Suo Medico se può utilizzare un altro farmaco durante il periodo di assunzione di NORVIR. Spesso esistono in commercio altri prodotti che possono essere utilizzati in alternativa.

Il NORVIR può interagire con alcuni altri farmaci, con potenziali conseguenze cliniche. L'uso dei seguenti farmaci in associazione con il NORVIR deve essere effettuato solamente sulla base di una prescrizione medica:

immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina, claritromicina), farmaci steroidi (es. desametazone, prednisolone, etinilestradiolo), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antiistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanyl), carbamazepina, warfarin, tolbutamide, teofillina.

Sia certo di aver riferito al Suo Medico di tutti i farmaci che sta assumendo, compresi quelli che non necessitano di ricetta medica.

CHE COS'ALTRO DOVREI SAPERE SU NORVIR? (Speciali precauzioni per l'uso)

Non interrompa l'assunzione di NORVIR, anche se si sente meglio, senza prima consultare il Suo Medico curante.

NORVIR non ha mostrato di poter diminuire il rischio di trasmissione dell'HIV ad altre persone attraverso i rapporti sessuali o il contatto con il sangue. A questo scopo, Lei deve utilizzare le adeguate precauzioni.

Coloro che soffrono di disturbi epatici e che assumono NORVIR necessitano di particolari controlli. Il Suo Medico deciderà se si tratta del Suo caso.

L'assunzione di NORVIR secondo la prescrizione dovrebbe garantirLe al meglio la possibilità di ritardare lo sviluppo di resistenza al farmaco.

Non deve assumere nessun farmaco OTC (senza bisogno di ricetta medica) senza aver prima consultato il Suo Medico. Informi ogni Medico che Le prescriva dei medicinali della Sua terapia in corso con NORVIR.

NORVIR soluzione orale contiene alcool. Pertanto durante la terapia non deve assumere farmaci che reagiscono con l'alcool, come il disulfiram.

Non è stata specificamente studiata la capacita' di NORVIR di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari pesanti. Poichè sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, NORVIR potrebbe interferire con la capacita' di eseguire attività potenzialmente rischiose, come guidare un'auto o di usare macchinari pesanti.

NORVIR soluzione orale contiene il 43% di alcool.

COME DEVO ASSUMERE NORVIR? (Posologia e modalità di somministrazione)

Assuma NORVIR sempre secondo le modalità indicate dal Suo Medico. Il farmaco deve essere ingerito generalmente due volte al giorno, per via orale. La dose completa sarà di 7.5 ml al mattino e 7.5 ml dopo 12 ore.

NORVIR deve essere assunto preferibilmente con i pasti.

Come tutti gli altri farmaci anti-HIV, NORVIR deve essere assunto ogni giorno per aiutar. La a controllare l'HIV, indipendentemente dalla sensazione di benessere che ne possa derivare. Se un effetto collaterale Le impedisce di assumere NORVIR come prescritto, avvisi immediatamente il Suo Medico curante.

Se salta una dose di farmaco, cerchi di prendere questa dose prima possibile. Tuttavia, se una dose è saltata, non raddoppi la dose successiva.

Si accerti di avere sempre una quantità sufficiente di farmaco, in modo da non rimanerne sprovvisto. In caso di viaggio o di degenza in ospedale, si assicuri di avere NORVIR a sufficienza fino a quando non avrà la possibilità di acquistarne dell'altro.

NORVIR soluzione orale ha un retrogusto prolungato. Può assumere la soluzione da sola, oppure mescolarla a latte e cioccolato per migliorarne il sapore. NORVIR soluzione orale è stato testato con latte e cioccolato per accertare che la dose assorbita rimanga inalterata quando il farmaco è miscelato. Esegua questa miscelazione solo con una dose di prodotto per volta, e cerchi di assumerla subito. Non deve miscelare NORVIR con nessun altro liquido senza prima consultare il Suo Medico o Farmacista e non deve miscelarlo con acqua. Mangiare cibi salati, o bere prima o dopo l'assunzione di NORVIR soluzione orale può attenuare il sapore che rimane in bocca.

COME POSSO MISURARE LA DOSE CORRETTA DELLA SOLUZIONE?

Apra il tappo, munito di chiusura di sicurezza per bambini, spingendo con il palmo della mano e girando in senso antiorario, o nella direzione della freccia. Consulti il farmacista se ha difficoltà nell'apertura del flacone.

Il misurino fornito è stato appositamente studiato per facilitare il giusto dosaggio di NORVIR soluzione orale. Questo misurino, unito al tappo del flacone, è l'unico che deve utilizzare per misurare la Sua dose di farmaco.

Ponga il misurino su una superficie liscia alla altezza degli occhi. Lo riempia con NORVIR soluzione orale fino alla linea marcata con il dosaggio corrispondente alla Sua prescrizione. Non riempia il misurino seguendo le altre linee di dosaggio e non lo riempia troppo.

HO ASSUNTO LA DOSE CORRETTA?

Non si preoccupi se nel misurino rimane un po' di NORVIR soluzione orale dopo che ha bevuto, in quanto è normale che accada. Usi sempre l'apposito misurino per NORVIR soluzione orale in modo da essere sicuro di assumere la dose giusta.

Lavi il misurino con detersivo e acqua calda prima possibile. Se non dispone di acqua e detersivo, pulisca l'interno del misurino con un panno o fazzoletto di carta pulito e asciutto e in seguito lo lavi con acqua calda e detersivo. Se si lascia seccare NORVIR nel misurino, questo diventerà bianco e renderà più difficile distinguere le linee di dosaggio nella successiva somministrazione. Il liquido arancione rimasto nel misurino diventa bianco anche quando viene a contatto con l'acqua.

Non lavi il misurino nella lavastoviglie.

COSA SUCCEDE SE NE ASSUMO TROPPO? (Sovradosaggio)

Se si accorge di avere assunto una dose di NORVIR maggiore di quella corretta, si metta immediatamente in contatto con il Suo Medico curante. Se non riesce a trovare il Medico, si rivolga ad un Pronto Soccorso.

QUALI EFFETTI COLLATERALI POSSO AVERE CON NORVIR? (Effetti indesiderati)

Durante il trattamento con NORVIR sono stati osservati alcuni effetti collaterali. I più comuni sono stati: disturbi allo stomaco, vomito, diarrea, sensazione di formicolio o di torpore alle mani, ai piedi, intorno alle labbra o alla bocca, sensazione di stanchezza e debolezza e/o gusto sgradevole in bocca.

Sono state segnalate reazioni allergiche, da leggere a gravi, con sintomi come eruzione cutanea, orticaria o difficoltà respiratoria.

Avvisi immediatamente il Suo Medico curante dell'insorgenza di qualunque disturbo.

Alcuni pazienti affetti da emofilia di tipo A e B hanno presentato un aumento degli episodi emorragici durante il trattamento con questo od altri inibitori della proteasi. Se ciò dovesse accadere, consultare immediamente il medico.

PER QUANTO TEMPO POSSO CONSERVARE UN FLACONE DI NORVIR? (Validità)

Dopo l'apertura si può conservare un flacone di NORVIR soluzione orale per 30 giorni, sia in frigorifero che a temperatura ambiente. Se il flacone è rimasto chiuso ed è stato conservato in frigorifero, il farmaco è valido fino alla data di scadenza indicata sulla confezione. Non si deve

assumere NORVIR dopo la data di scadenza e non si deve utilizzare un flacone che è stato aperto per oltre 30 giorni.

Annoti la data di apertura del flacone di NORVIR soluzione orale.

COME DEVO CONSERVARE NORVIR? (Speciali precauzioni per la conservazione)

I flaconi di NORVIR soluzione orale possono essere tenuti in frigorifero (2° - 8°C) o a temperatura inferiore a 25°C per 30 giorni. Non conservi NORVIR soluzione orale in prossimità di fonti di calore o in luoghi troppo freddi (come in macchina in periodi di caldo o di freddo eccessivo, o nel congelatore).

È importante tenere NORVIR nel suo flacone e non trasferirlo in altri contenitori.

Come per tutti gli altri farmaci, tenere NORVIR lontano dalla portata dei bambini.

Produttore e titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

Data ultima revisione:

Per qualsiasi informazione su Norvir rivolgersi al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Belgique/België
Parc Scientifique
Rue du Bosquet, 2
B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve
Tel: (32 10) 475-311

Danmark
Bygstubben 15, Trorod
DK-2950 Vedebaek
Tel: (45-45) 67-01-00

Deutschland
Max-Planck-Ring 2
Delkenheim
D-65205 Wiesbaden
Tel: (49-6122) 58-0

Greece
512 Vouliagmenis Avenue
GR 174 56 Alimos
Athens, Greece
Tel: (30-1) 9985-555

España
c/Josefa Valcárcel 48
28027 Madrid, Spain
Tel: (34-1) 337-5200

France
12 Rue de la Couture
Silic 233
94528 Rungis Cedex
Tel: (33-1) 4560-2500

Ireland
1 Broomhill Business Park
Tallaght
Dublin 24
Tel: (353-1) 451-7388

Italia
04010 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Tel: (39-6) 928921

Luxembourg
(se reférer à la Belgique/België)

Nederland
Maalderij 21
1185 ZB Amstelveen
Tel: (31-20) 5454-500

Österreich
Diefenbachgasse 35
A-1150 Vienna
Tel: (43-1) 891-22

Portugal
Rua Cidade de Còrdova, 1-A
Alfragide
2720 Amadora, Portugal
Tel: (351-1) 472-7100

Suomi
Information Office
Pihatörmä 1A
FIN-02240 Espoo
Finland
Tel: (358-9) 7518 4120

Sverige
Torshamnsgatan 24
S-164 25 Kista, Stockholm
Tel: (46-8) 703-6700

United Kingdom
Abbott House
Norden Road
Maidenhead, Berkshire
SL6 4XE
Tel: (44-1628) 773-355

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORVIR (ritonavir) capsule da 100 mg

QUALE FARMACO È STATO PRESCRITTO? (Nome del prodotto e composizione)

Ogni capsula di NORVIR (ritonavir) contiene 100 mg di ritonavir disciolto in alcool, olio di ricino poliossetilene 35 e propilenglicole. Gli altri eccipienti comprendono: gliceridi poliglicolici saturi, trigliceridi a media catena, polisorbato 80 e acido citrico anidro. I componenti dell'involucro sono: gelatina e polisorbato 80. I componenti della stampa sono: shellac, blue 2 e titanio diossido.

COME VIENE FORNITO NORVIR? (Forma farmaceutica)

NORVIR capsule è fornito in un flacone contenente 84 capsule. Ogni confezione contiene 4 flaconi. Ogni capsula di Norvir contiene 100 mg di ritonavir.

NORVIR è anche fornito in soluzione orale contenente 80 mg/ml di ritonavir.

CHE COS'È NORVIR? (Gruppo farmaco-terapeutico)

NORVIR è un inibitore dell'enzima proteasi del virus della immunodeficienza umana (HIV). NORVIR aiuta a controllare l'infezione da HIV inibendo o interferendo con l'enzima proteasi che l'HIV utilizza per contagiare nuove cellule.

A CHI DEVO RIVOLGERMI SE HO DELLE DOMANDE SU NORVIR?

Se ha delle domande da porre su NORVIR, può rivolgersi al Suo Medico curante o al Farmacista, o contattare direttamente il rappresentante locale, indicato in fondo a questo foglietto illustrativo. Discuta con il Suo Medico curante tutti i problemi relativi alla Sua salute.

PERCHÈ MI È STATO PRESCRITTO NORVIR? (Indicazioni terapeutiche)

Il Suo Medico Le ha prescritto NORVIR per aiutarLa a controllare l'infezione da HIV. NORVIR agisce rallentando la diffusione dell'infezione nel Suo organismo.

Una completa conoscenza degli effetti clinici del NORVIR non è ancora disponibile, ma ulteriori studi sono in corso.

NORVIR può essere somministrato con altri farmaci anti-HIV. Le informazioni disponibili sull'uso di NORVIR con altri farmaci sono limitate. Sarà il Suo Medico curante a stabilire quali sono i farmaci migliori nel Suo caso.

A CHI NON PUÒ ESSERE SOMMINISTRATO NORVIR? (Controindicazioni)

Coloro che sono allergici a NORVIR o a qualsiasi altro componente non devono assumere questo farmaco.

Non assuma NORVIR in caso di gravidanza o di allattamento salvo diversa prescrizione medica. Avvisi il Suo Medico non appena ha o pensa di avere una gravidanza in corso o in caso di allattamento.

Gli esperti in campo sanitario raccomandano che le donne con infezione da HIV non allattino al seno i loro neonati, per evitare la trasmissione dell' HIV.

I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono assumere NORVIR, a meno di specifica indicazione del Medico curante.

I pazienti con gravi malattie epatiche non devono assumere NORVIR.

Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere astemizolo o terfenadina. Questi farmaci sono comunemente utilizzati per trattare sintomi allergici ed è possibile che siano disponibili senza presentazione di ricetta medica.

Durante la terapia con NORVIR **non deve** assumere amiodarone, bepridil, bupropion, cisapride, clorazepate, clozapina, diazepam, diidroergotamina, encainide, ergotamina, estazolam, flecainide, flurazepam, meperidina, midazolam, pimozide, piroxicam, propafenone, propossifene, chinidina, rifabutina, triazolam o zolpidem. Se Lei è in terapia con uno di questi farmaci, domandi al Suo Medico se può utilizzare un altro farmaco durante il periodo di assunzione di NORVIR. Spesso esistono in commercio altri prodotti che possono essere utilizzati in alternativa.

Il NORVIR può interagire con alcuni altri farmaci, con potenziali conseguenze cliniche. L'uso dei seguenti farmaci in associazione con il NORVIR deve essere effettuato solamente sulla base di una prescrizione medica:

immunosoppressori (es. ciclosporina, tacrolimus), antibiotici macrolidi (es. eritromicina, claritromicina), farmaci steroidi (es. desametazone, prednisolone, etinilestradiolo), altri inibitori delle proteasi dell'HIV, antiistaminici non sedativi (es. loratidina), calcio-antagonisti, diversi antidepressivi triciclici (es. desipramina, imipramina, amitriptilina, nortriptilina), altri antidepressivi (es. fluoxetina, paroxetina, sertralina), neurolettici (es. aloperidolo, risperidone, tioridazina), antifungini (es. ketoconazolo, itraconazolo), morfinomimetici (es. metadone, fentanil), carbamazepina, warfarin, tolbutamide, teofillina.

Sia certo di aver riferito al Suo Medico di tutti i farmaci che sta assumendo, compresi quelli che non necessitano di ricetta medica.

CHE COS'ALTRO DOVREI SAPERE SU NORVIR? (Speciali precauzioni per l'uso)

Non interrompa l'assunzione di NORVIR, anche se si sente meglio, senza prima consultare il Suo Medico curante.

NORVIR non ha mostrato di poter diminuire il rischio di trasmissione dell'HIV ad altre persone attraverso i rapporti sessuali o il contatto con il sangue. A questo scopo, Lei deve utilizzare le adeguate precauzioni.

Coloro che soffrono di disturbi epatici e che assumono NORVIR necessitano di particolari controlli. Il Suo Medico deciderà se si tratta del Suo caso.

L'assunzione di NORVIR secondo la prescrizione dovrebbe garantirLe al meglio la possibilità di ritardare lo sviluppo di resistenza al farmaco.

Non deve assumere nessun farmaco OTC (senza bisogno di ricetta medica) senza aver prima consultato il Suo Medico. Informi ogni Medico che Le prescriva dei medicinali della Sua terapia in corso con NORVIR.

Non è stata specificamente studiata la capacita' di NORVIR di interferire con la capacità di guidare un'auto o di usare macchinari. Poichè sonnolenza e vertigine sono effetti collaterali noti di questo farmaco, NORVIR potrebbe interferire con la capacita' di eseguire attività potenzialmente rischiose, come guidare un'auto o di usare macchinari pesanti.

COME DEVO ASSUMERE NORVIR? (Posologia e modalità di somministrazione)

Assuma NORVIR sempre secondo le modalità indicate dal Suo Medico. Il farmaco deve essere ingerito generalmente due volte al giorno, per via orale. La dose completa sarà di 6 capsule al mattino e 6 capsule dopo 12 ore.

NORVIR deve essere assunto preferibilmente con i pasti.

Come tutti gli altri farmaci anti-HIV, NORVIR deve essere assunto ogni giorno per aiutar. La a controllare l'HIV, indipendentemente dalla sensazione di benessere che ne possa derivare. Se un effetto collaterale Le impedisce di assumere NORVIR come prescritto, avvisi immediatamente il Suo Medico curante.

Se salta una dose di farmaco, cerchi di prendere questa dose prima possibile. Tuttavia, se una dose è saltata, non raddoppi la dose successiva.

Si accerti di avere sempre una quantità sufficiente di farmaco, in modo da non rimanerne sprovvisto. In caso di viaggio o di degenza in ospedale, si assicuri di avere NORVIR a sufficienza fino a quando non avrà la possibilità di acquistarne dell'altro.

COSA SUCCEDE SE NE ASSUMO TROPPO? (Sovradosaggio)

Se si accorge di avere assunto una dose di NORVIR maggiore di quella corretta, si metta immediatamente in contatto con il Suo Medico curante. Se non riesce a trovare il Medico, si rivolga ad un Pronto Soccorso.

QUALI EFFETTI COLLATERALI POSSO AVERE CON NORVIR? (Effetti indesiderati)

Durante il trattamento con NORVIR sono stati osservati alcuni effetti collaterali. I più comuni sono stati: disturbi allo stomaco, vomito, diarrea, sensazione di formicolio o di torpore alle mani, ai piedi, intorno alle labbra o alla bocca, sensazione di stanchezza e debolezza e/o gusto sgradevole in bocca.

Sono state segnalate reazioni allergiche, da leggere a gravi, con sintomi come eruzione cutanea, orticaria o difficoltà respiratoria.

Avvisi immediatamente il Suo Medico curante dell'insorgenza di qualunque disturbo.

Alcuni pazienti affetti da emofilia di tipo A e B hanno presentato un aumento degli episodi emorragici durante il trattamento con questo od altri inibitori della proteasi. Se ciò dovesse accadere, consultare immediamente il medico.

PER QUANTO TEMPO POSSO CONSERVARE UN FLACONE DI NORVIR? (Validità)

Se conservato in frigorifero, Norvir é utilizzabile fino alla data scadenza indicata sul flacone. Non si deve assumere Norvir dopo la data di scadenza o nel caso in cui sia stato conservato in condizioni non refrigerate per più di 30 giorni.

COME DEVO CONSERVARE NORVIR? (Speciali precauzioni per la conservazione)

Norvir capsule può essere censervato in frigorifero o per 30 giorni in ambiente normale a temperatura inferiore ai 25°C. Non conservi NORVIR capsule in prossimità di fonti di calore o in luoghi troppo freddi (come in macchina in periodi di caldo o di freddo eccessivo, o nel congelatore).

È importante tenere NORVIR nel suo flacone e non trasferirlo in altri contenitori.

Come per tutti gli altri farmaci, tenere NORVIR lontano dalla portata dei bambini.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

Produttori
Abbott Laboratories Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Regno Unito

Abbott Laboratories S.A.
c/Josefa Valcárcel 48
28027 Madrid
Spagna

Data ultima revisione:

Per qualsiasi informazione su Norvir rivolgersi al rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Belgique/België
Parc Scientifique
Rue du Bosquet, 2
B-1348 Ottignies/Louvain-la-Neuve
Tel: (32 10) 475-311

Danmark
Bygstubben 15, Trorod
DK-2950 Vedebaek
Tel: (45-45) 67-01-00

Deutschland
Max-Planck-Ring 2
Delkenheim
D-65205 Wiesbaden
Tel: (49-6122) 58-0

Greece
512 Vouliagmenis Avenue
GR 174 56 Alimos
Athens, Greece
Tel: (30-1) 9985-555

España
c/Josefa Valcárcel 48
28027 Madrid, Spain
Tel: (34-1) 337-5200

France
12 Rue de la Couture
Silic 233
94528 Rungis Cedex
Tel: (33-1) 4560-2500

Ireland
1 Broomhill Business Park
Tallaght
Dublin 24
Tel: (353-1) 451-7388

Italia
04010 Campoverde di Aprilia
(Latina)
Tel: (39-6) 928921

Luxembourg
(se référer à la Belgique/België)

Nederland
Maalderij 21
1185 ZB Amstelveen
Tel: (31-20) 5454-500

Österreich
Diefenbachgasse 35
A-1150 Vienna
Tel: (43-1) 891-22

Portugal
Rua Cidade de Còrdova, 1-A
Alfragide
2720 Amadora, Portugal
Tel: (351-1) 472-7100

Suomi
Information Office
Pihatörmä 1A
FIN-02240 Espoo
Finland
Tel: (358-9) 7518 4120

Sverige
Torshamnsgatan 24
S-164 25 Kista - Stockholm
Tel: (46-8) 703-6700

United Kingdom
Abbott House
Norden Road
Maidenhead, Berkshire
SL6 4XE
Tel: (44-1628) 773-355

98A7810

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24786 del 9 luglio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 gennaio 1998 al 12 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unità di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 13 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24787 del 9 luglio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1998 al 2 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1998 con decorrenza 3 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24788 del 9 luglio 1998, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 3 comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e dell'art. 1, comma 1 lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è concessa in favore di un numero massimo quattrocentotredici lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata, di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga, art. 4, comma 21 della legge n. 608/1996.

Con decreto ministeriale n. 24789 del 9 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 1998, della ditta S.p.a. Gruppo Ugo Mursia Editore, con sede in Milano e unità di filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Ugo Mursia Editore, con sede in Milano e unità di filiale di Bologna, filiale di Napoli, filiale di Palermo, filiale di Torino e Milano, per il periodo dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1° settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24790 del 9 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, della ditta S.r.l. Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Milano e Ottana (Nuoro).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Lorica Sud, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Milano e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 12 maggio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 agosto 1998, n. 24260.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24791 del 9 luglio 1998, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 aprile 1998 al 26 aprile 1999, della ditta S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese) e unità di Carnago (Varese).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Resine Sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese) e unità di Carnago (Varese), per il periodo dal 27 aprile 1998 al 26 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 27 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24792 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.T.R. - Trasformazioni Tessili Rieti, con sede in Rieti e unità di Rieti, per un massimo di venticinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24793 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Essepi, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Perugia, per un massimo di diciotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1998 al 20 ottobre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 21 ottobre 1998 al 20 aprile 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24794 del 9 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Numerical Control Service, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per un massimo di quattordici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 febbraio 1998 al 22 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra, è prorogata dal 23 agosto 1998 al 22 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24795 del 9 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unità di Milano per un massimo di trentadue dipendenti e Roma per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

98A7861

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24799 del 9 luglio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Cooperativa Portabagagli e manovalanza, con sede in Catania e unità di Catania per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 129 unità, su un organico complessivo di 129 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Cooperativa Portabagagli e manovalanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24800 del 9 luglio 1998 è autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Avagolf, con sede in San Colombano al Lambro (Milano) e unità di San Colombano al Lambro (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 41 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Avagolf, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A7862

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale in data 6 agosto 1998 ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa Isabella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita il 17 novembre 1989 per rogito notaio avv. Donato Cazzato, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Massimo Tonello.

Con decreto direttoriale in data 6 agosto 1998 è stato revocato il provvedimento di gestione commissariale, ex art. 2543 del codice civile, adottato con decreto direttoriale 23 settembre 1997 nei confronti della società cooperativa «Azzurra» a r.l., con sede in Roma, costituita il 25 gennaio 1990 per rogito notaio dott. Elvira Bellelli.

98A7859

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato a favore dei lavoratori della S.p.a. De Agostini diffusione del libro, in Novara.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1998 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1998 della ditta: S.p.a. De Agostini diffusione del libro, con sede in Novara, unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini diffusione del libro, sede in Novara, unità di Roma, per un massimo di 55 dipendenti per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24397.

98A7863

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Nuoro, Palmanova, Cividale del Friuli, Udine e Aritzo.

Con decreto interministeriale n. 769 datato 17 luglio 1998 e stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono T.S.N. sito nel comune di Nuoro in località Tanca Manna riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 2140, foglio 52, mappali 1195, 1201, 1202, 1204, 1205, 1206 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 14305 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 777 datato 4 agosto 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono T.S.N. sito nel comune di Cavedine (Trento) riportato nel catasto del comune catastale di Laguna Muste alla particella catastale 629, f.m. 11, pp.ff. 745/2 - 746 e p. ed. 373 dell'ufficio catasto di Trento - Regione autonoma Trentino-Alto Adige - per una superficie complessiva di mq 9101 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 776 datato 4 agosto 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Ex Fabbricato Alloggi di via Loredan, 1, sito nel comune di Palmanova (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 4, mappali 541, 543, 544, 545 e 546 ed alla partita 279, foglio 4, mappale 542, del N.C.T. per una supeficie complessiva di mq 1119 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 775 datato 4 agosto 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Casermetta corpo di guardia sito nel comune di Cividale del Friuli (Udine) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3363, foglio 42, mappale 73, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 10010 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 774 datato 4 agosto 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono T.S.N. sito nel comune di Udine riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 12183, foglio 32, mappali 2114 (ex 1873/b) e 2115 (ex 1873/c) del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4350 - Ramo difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 768 datato 17 luglio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Poligono T.S.N. sito nel comune di Aritzo (Nuoro) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1286, foglio 13, mappali 46, 47, 49, 51 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 15570 - Ramo difesa Esercito.

98A7866

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legge 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze della formazione:

un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M01X «Storia medievale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7860

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, concernente: «Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1998).

Nella tabella *A*, allegata al decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 40, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nel «Quadro *B*», nella colonna riguardante «Indennità base mensile lorda», al settimo rigo, dove è scritto: «*1.865.500*», leggasi: «*1.865.000*»; inoltre dove è scritto: «*1.780.500*», leggasi: «*1.780.000*».

98A7868

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189